DISCIPLINA DEL MECCANISMO DI APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ DI STOCCAGGIO ELETTRICO

Approvata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 27 marzo 2026

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 6

Articolo 1 Oggetto 6

Articolo 2 Definizioni 6

TITOLO II PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI DEL MACSE 17

CAPO I AMMISSIONE AL MACSE 17

Articolo 3 Requisiti soggettivi 17

Articolo 4 Richiesta di ammissione 18

Articolo 5 Abilitazione al Portale MACSE 19

CAPO II PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE 20

Articolo 6 Requisiti oggettivi 20

Articolo 7 Qualifica dei Sistemi di Stoccaggio 25

CAPO III VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA 33

Articolo 8 Effetti della non veridicità di dichiarazioni e/o documentazione 33

Articolo 9 Sospensione dal MACSE 34

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO 35

CAPO I ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE 35

Articolo 10 Comunicazioni preliminari allo svolgimento delle aste 35

Articolo 11 Determinazione della Capacità qualificata 36

Articolo 12 Determinazione dei Contingenti 39

CAPO II FUNZIONAMENTO DELL'ASTA 43

Articolo 13 Finalità e caratteristiche delle aste 43

Articolo 14 Curva di domanda 43

Articolo 15 Presentazione delle Offerte 43
Articolo 16 Curva di offerta 44
Articolo 17 Algoritmo di selezione delle Offerte 44
Articolo 18 Grandezze fisiche implicitamente selezionate in asta 45
Articolo 19 Comunicazioni in esito all'asta 46

TITOLO IV REGOLAZIONE DEI CONTRATTI 50

CAPO I OBBLIGHI 50

Articolo 20 Obblighi degli Assegnatari 50
Articolo 21 Obbligo di realizzazione 51
Articolo 22 Obbligo di disponibilità 53
Articolo 23 Esonero dall'Obbligo di disponibilità 58
Articolo 24 Obbligo di restituzione del corrispettivo variabile – SdS da realizzare o abilitati al MBR tramite UAS 60
Articolo 25 Obbligo di restituzione del corrispettivo variabile – SdS abilitati al MBR tramite UVAN 65
Articolo 26 Obbligo di restituzione del margine di contribuzione – SdS abilitati al MBR tramite UAS 69
Articolo 27 Obbligo di restituzione del margine di contribuzione – SdS abilitati al MBR tramite UVAN 71

CAPO II ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI REALIZZAZIONE 72

Articolo 28 Diritto di recesso 72
Articolo 29 Adempimento anticipato dell'Obbligo di realizzazione 75
Articolo 30 Ritardo nell'adempimento dell'Obbligo di realizzazione 76

CAPO III GESTIONE DEGLI APPORTI NATURALI 77

Articolo 31 Modalità di gestione 77

CAPO IV REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE 78

Articolo 32	Corrispettivo fisso	78
Articolo 33	Corrispettivo per i servizi ausiliari	79
Articolo 34	Penale per indisponibilità	80
Articolo 35	Penale per mancata realizzazione	83
Articolo 36	Penale in caso di risoluzione contrattuale	83
Articolo 37	Sospensione dei pagamenti	84
Articolo 38	Modalità di fatturazione e pagamento	84

TITOLO V SISTEMA DELLE GARANZIE 85

CAPO I PRINCIPI GENERALI 85

Articolo 39	Sistema delle garanzie	85

CAPO II GARANZIA PRE-ASTA 85

Articolo 40	Determinazione dell'importo della garanzia pre-asta	85
Articolo 41	Forma e durata della garanzia pre-asta	86
Articolo 42	Verifica della garanzia pre-asta	86
Articolo 43	Escussione della garanzia pre-asta	87

CAPO III GARANZIA POST-ASTA 87

Articolo 44	Determinazione dell'importo della garanzia post-asta	87
Articolo 45	Forme e durata della garanzia post-asta	89
Articolo 46	Verifica della garanzia post-asta	90
Articolo 47	Escussione della garanzia post-asta	90

CAPO IV FONDO DI GARANZIA 91

Articolo 48	Determinazione del contributo al fondo di garanzia	91
Articolo 49	Forma e durata del fondo di garanzia	91
Articolo 50	Verifica del contributo al fondo di garanzia	92
Articolo 51	Utilizzo del fondo di garanzia	92

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 94

CAPO I DISPOSIZIONI FINALI 94

Articolo 52 Modifica della disciplina 94

CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE 95

Articolo 53 Disposizioni transitorie 95

Allegati

Allegato 1 Richiesta di ammissione

Allegato 2 Dichiarazione relativa ai SdS da qualificare

Allegato 3 Dichiarazioni ai fini delle verifiche antimafia

Allegato 4 Contratto *standard* di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico

Allegato 5 Accordo attuativo

Allegato 6 Schema di fideiussione per garanzia post-asta

Allegato 7 Modalità di definizione dei Contratti di *time shifting*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1.1. La presente Disciplina e i documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, approvati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito: MASE) del 27 marzo 2026, contengono le regole di funzionamento del Meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico (nel seguito: MACSE) adottate ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021, n. 210, e in conformità ai criteri e alle condizioni definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito: Autorità) con Delibera 247/2023/R/eel (nel seguito: Delibera).

Articolo 2 Definizioni

2.1. Oltre a quelle contenute nella Delibera e nel Codice di Rete, ai fini della presente Disciplina si applicano le seguenti definizioni:

a. **Accordo attuativo**: è l'accordo attuativo del Contratto di cui all'Allegato 5, contenente le caratteristiche di tutti i sistemi di stoccaggio (nel seguito: SdS) oggetto di assegnazione in esito alla medesima asta, l'indicazione del Periodo di pianificazione effettivo e del Periodo di consegna, nonché il riferimento alla Relazione tecnica;

b. **Altri obblighi**: sono tutti gli obblighi diversi dall'Obbligo di realizzazione;

c. **Area**: è una porzione della rete rilevante rispetto alla quale Terna definisce il Fabbisogno minimo e il Fabbisogno massimo e, per ciascuna asta, il Contingente minimo e il Contingente massimo;

d. **Assegnatario**: è il soggetto che, in esito alla partecipazione ad una Procedura concorsuale del MACSE, è assegnatario di un impegno di capacità relativo ad uno o più SdS;

e. **Avvio dei lavori**: è la data di inizio dei lavori di costruzione (o Potenziamento) del SdS o, se precedenti, la data del primo impegno irrevocabile a ordinare le attrezzature necessarie o la data in cui è stato assunto qualsiasi altro impegno irrevocabile funzionale ai suddetti lavori. L'acquisto di terreni e le attività propedeutiche, quali la richiesta di permessi o autorizzazioni o la realizzazione di studi di fattibilità, non rientrano tra le attività che fanno scattare l'Avvio dei lavori;

f. **Avvio della Procedura concorsuale**: è la data di svolgimento della prima asta tra quelle indette all'interno di una singola Procedura concorsuale;

g. **Capacità impegnata**: per ciascun SdS, è pari alla Capacità selezionata, dopo l'avvenuta sottoscrizione del Contratto e/o dell'Accordo attuativo;

h. **Capacità offerta**: per ciascun SdS, è la capacità, espressa in valori interi di MWh e non superiore alla Capacità qualificata, che il Partecipante offre in asta;

i. **Capacità$_{post}$**: per ciascun SdS in Potenziamento, è la capacità, espressa in MWh, calcolata sulla base della quota parte qualificata del SdS esistente e della quota parte qualificata del Potenziamento, secondo quanto definito all'Articolo 11.9;

j. **Capacità$_{pre}$**: per ciascun SdS in Potenziamento, è la capacità, espressa in MWh, calcolata sulla base della quota parte qualificata del SdS esistente, secondo quanto definito all'Articolo 11.9;

k. **Capacità qualificata**: per ciascun SdS, è la capacità, espressa in valori interi di MWh, che Terna qualifica alla partecipazione all'asta. È calcolata secondo quanto previsto all'Articolo 11;

l. **Capacità selezionata**: per ciascun SdS, è la capacità, espressa in valori interi di MWh e non superiore alla Capacità offerta, selezionata in asta;

m. **Contingente massimo**: per ciascuna asta e per ciascuna Area, è pari al quantitativo massimo del Contingente nazionale che può essere soddisfatto tramite Offerte relative a SdS localizzati in tale Area;

n. **Contingente minimo**: per ciascuna asta e per ciascuna Area, è pari al quantitativo minimo del Contingente nazionale che deve essere soddisfatto tramite Offerte relative a SdS localizzati in tale Area;

o. **Contingente nazionale**: per ciascuna asta, è pari al quantitativo massimo di nuova capacità di stoccaggio che può essere contrattualizzato su base nazionale;

p. **Contratto**: è il contratto *standard* di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico, distinto per Tecnologia di riferimento, di cui all'Allegato 4. Il Contratto definisce i diritti e gli obblighi assunti in esito alle Procedure concorsuali, nonché le modalità di regolazione delle partite economiche;

q. **Contratto di *time shifting***: è il contratto *standard* di cui all'Articolo 11 dell'Allegato A alla Delibera;

r. **Disciplina**: è la presente disciplina del MACSE e i relativi allegati, approvati con Decreto del MASE del 27 marzo 2026;

s. **Disciplina del Mercato della capacità**: è la Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, adottata ai sensi del Decreto Legislativo del 19 dicembre 2003, n.379, e in conformità ai criteri e alle condizioni definite dall'Autorità con Delibera ARG/elt 98/11;

t. **Documento fabbisogni**: è il documento che Terna aggiorna periodicamente per definire le diverse tipologie di prestazioni (*e.g.*, *energy shifting* su orizzonte giornaliero) che dovranno essere approvvigionate tramite il MACSE. Per ciascuna tipologia di prestazioni, Terna determina altresì la

progressione temporale del Fabbisogno nazionale e, per ciascuna Area, del Fabbisogno minimo e del Fabbisogno massimo;

u. **Durata in carica**: per ciascun SdS, è la grandezza calcolata secondo quanto previsto all'Articolo 11;

v. **Durata in scarica**: per ciascun SdS, è la grandezza calcolata secondo quanto previsto all'Articolo 11;

w. **Energia (Altri obblighi) impegnata**: per ciascun SdS, è pari all'Energia (Altri obblighi) selezionata, dopo l'avvenuta sottoscrizione del Contratto e/o dell'Accordo attuativo;

x. **Energia (Altri obblighi) selezionata**: per ciascun SdS, è il valore di Energia massima, espresso in MWh, implicitamente selezionato in asta e rilevante ai fini dell'adempimento degli obblighi diversi dall'Obbligo di realizzazione;

y. **Energia (esistente) qualificata**: per ciascun SdS in Potenziamento, è la quota parte dell'Energia massima del SdS esistente che il Partecipante intende qualificare alla Procedura concorsuale ai fini della determinazione della Capacità_{pre} e della Capacità_{post};

z. **Energia massima**: è la massima energia, espressa in MWh, che il SdS può ciclicamente accumulare nelle normali condizioni di funzionamento;

aa. **Energia (Obbligo di realizzazione) impegnata**: per ciascun SdS, è pari all'Energia (Obbligo di realizzazione) selezionata, dopo l'avvenuta sottoscrizione del Contratto e/o dell'Accordo attuativo;

bb. **Energia (Obbligo di realizzazione) selezionata**: per ciascun SdS, è il valore di Energia massima, espresso in MWh, implicitamente selezionato in asta e rilevante ai fini dell'adempimento dell'Obbligo di realizzazione;

cc. **Energia qualificata**: per ciascun SdS nuovo o in Riconversione, è la quota parte dell'Energia massima (attesa) del SdS nella sua interezza che il Partecipante intende qualificare alla Procedura concorsuale;

dd. **Fabbisogno massimo**: per ciascuna tipologia di prestazioni definita dal Documento fabbisogni e per ciascuna Area, è pari al quantitativo massimo del Fabbisogno nazionale che, in un dato anno, può essere approvvigionato tramite SdS localizzati in tale Area;

ee. **Fabbisogno minimo**: per ciascuna tipologia di prestazioni definita dal Documento fabbisogni e per ciascuna Area, è pari al quantitativo minimo del Fabbisogno nazionale che, in un dato anno, deve essere approvvigionato tramite SdS localizzati in tale Area;

ff. **Fabbisogno nazionale**: per ciascuna tipologia di prestazioni definita dal Documento fabbisogni, è pari al quantitativo massimo di nuova capacità di stoccaggio che, in un dato anno, può essere approvvigionato su base nazionale tramite il MACSE;

gg. **GAUDÌ**: è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, ai sensi dell'Articolo 9.3, lettera c) della Delibera ARG/elt 205/08 e della Delibera ARG/elt 124/10;

hh. **Gruppo societario**: è l'insieme di società che, ancorché autonome dal punto di vista giuridico e patrimoniale, sono soggette al controllo e/o al collegamento di un'altra società ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2359 del Codice Civile ovvero sono sottoposte a direzione e coordinamento ai sensi dell'Articolo 2497 del Codice Civile e seguenti;

ii. **Incremento di Energia qualificato**: per ciascun SdS in Potenziamento, è la quota parte dell'incremento di Energia massima riconducibile all'intervento di Potenziamento che il Partecipante intende qualificare alla Procedura concorsuale ai fini della determinazione della $Capacità_{post}$;

jj. **Incremento di Potenza in immissione qualificato**: per ciascun SdS in Potenziamento, è la quota parte dell'incremento di Potenza massima riconducibile all'intervento di Potenziamento che il Partecipante intende

qualificare alla Procedura concorsuale ai fini della determinazione della Capacità_{post};

kk. **Incremento di Potenza in prelievo qualificato**: per ciascun SdS in Potenziamento, è la quota parte dell'incremento di Potenza minima riconducibile all'intervento di Potenziamento che il Partecipante intende qualificare alla Procedura concorsuale ai fini della determinazione della Capacità_{post};

ll. **Livello efficiente di indisponibilità**: per ciascun quinquennio, è il numero massimo di ore equivalenti in cui un SdS può risultare indisponibile, così come definito per ciascuna Tecnologia di riferimento nella Relazione tecnica;

mm. ***Market Time Unit*** (nel seguito: **MTU**): è l'unità di tempo a cui deve essere riferita l'offerta sul Mercato per il Bilanciamento e il Ridispacciamento (nel seguito: MBR);

nn. **Numero massimo di cicli equivalenti di carica-scarica**: per ciascun anno di calendario, è il numero massimo di cicli equivalenti di carica-scarica – definito per ciascuna Tecnologia di riferimento nella Relazione tecnica – che possono essere richiesti ad un SdS tramite la definizione dei programmi base derivanti dall'esercizio dei Contratti di *time shifting*. Rimangono esclusi da tale numero massimo gli eventuali cicli equivalenti derivanti dalla partecipazione al MBR;

oo. **Obbligo di disponibilità:** è l'obbligo di rendere disponibile, per l'intero Periodo di consegna, l'Energia (Altri obblighi) impegnata, la Potenza in immissione (Altri obblighi) impegnata e la Potenza in prelievo (Altri obblighi) impegnata di ciascun SdS contrattualizzato, garantendo un Rendimento di carica-scarica almeno pari a quello dichiarato in fase di qualifica, secondo quanto stabilito dall'Articolo 6.3, lettere b) e c), dell'Allegato A alla Delibera e tenuto conto di quanto definito nella Relazione tecnica;

pp. **Obbligo di realizzazione:** è l'obbligo di realizzare il SdS contrattualizzato, abilitandolo – singolarmente o tramite aggregazione – al MBR;

qq. **Obbligo di restituzione del corrispettivo variabile**: per ciascuna MTU del Periodo di consegna, è l'obbligo di restituire il corrispettivo variabile a salire e il corrispettivo variabile a scendere;

rr. **Obbligo di restituzione del margine di contribuzione**: per ciascun mese del Periodo di consegna, è l'obbligo di restituire l'80% del margine di contribuzione;

ss. **Offerta**: con riferimento ad un SdS, è la coppia [Capacità offerta; Premio];

tt. **Operatore di mercato MACSE**: è il soggetto abilitato a operare sulla Piattaforma del Gestore dei Mercati Energetici (nel seguito: GME);

uu. **Opere idrauliche**: con riferimento ad un impianto di pompaggio, è l'insieme di opere che comprende, tra le altre: traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;

vv. **Partecipante**: è il soggetto che è stato ammesso al MACSE;

ww. **Periodo di consegna**: è il periodo, definito nella Relazione tecnica, durante il quale il SdS contrattualizzato è soggetto all'Obbligo di disponibilità, all'Obbligo di restituzione del corrispettivo variabile e all'Obbligo di restituzione del margine di contribuzione. Il Periodo di consegna ha sempre inizio il 1° gennaio;

xx. **Periodo di pianificazione**: è il numero di anni, arrotondato per difetto, definito nella Relazione tecnica, che intercorre fra la data di comunicazione degli esiti dell'asta di cui all'Articolo 19.1 e l'avvio del Periodo di consegna;

yy. **Periodo di pianificazione effettivo**: è il periodo che intercorre fra la data di comunicazione degli esiti dell'asta di cui all'Articolo 19.1 e l'avvio del Periodo di consegna;

zz. **Periodo di ripristino carica**: per ciascun Contratto di *time shifting*, è il periodo al termine del quale i volumi complessivamente negoziati in vendita devono essere pari al prodotto tra i volumi complessivamente negoziati in acquisto e il rendimento assegnato al Contratto di *time-shifting*;

aaa. **Periodo di validità**: è la durata di ciascun Contratto di *time shifting*;

bbb. **Piattaforma del GME**: è la piattaforma centralizzata gestita dal GME per la negoziazione dei Contratti di *time shifting* di cui all'Articolo 13 dell'Allegato A alla Delibera;

ccc. **Portale MACSE**: sono i portali *internet* ad accesso riservato predisposti da Terna per la raccolta di dati e informazioni, per la presentazione di Offerte e per le comunicazioni inerenti al MACSE;

ddd. **Potenza in immissione (Altri obblighi) impegnata**: per ciascun SdS, è pari alla Potenza in immissione (Altri obblighi) selezionata, dopo l'avvenuta sottoscrizione del Contratto e/o dell'Accordo attuativo;

eee. **Potenza in immissione (Altri obblighi) selezionata**: per ciascun SdS, è il valore di Potenza massima, espresso in MW, implicitamente selezionato in asta e rilevante ai fini dell'adempimento degli obblighi diversi dall'Obbligo di realizzazione;

fff. **Potenza in immissione (esistente) qualificata**: per ciascun SdS in Potenziamento, è la quota parte della Potenza massima del SdS esistente che il Partecipante intende qualificare alla Procedura concorsuale ai fini della determinazione della Capacità_{pre} e della Capacità_{post};

ggg. **Potenza in immissione (Obbligo di realizzazione) impegnata**: per ciascun SdS, è pari alla Potenza in immissione (Obbligo di realizzazione)

selezionata, dopo l'avvenuta sottoscrizione del Contratto e/o dell'Accordo attuativo;

hhh. **Potenza in immissione (Obbligo di realizzazione) selezionata**: per ciascun SdS, è il valore di Potenza massima, espresso in MW, implicitamente selezionato in asta e rilevante ai fini dell'adempimento dell'Obbligo di realizzazione;

iii. **Potenza in immissione qualificata**: per ciascun SdS nuovo o in Riconversione, è la quota parte della Potenza massima (attesa) del SdS nella sua interezza che il Partecipante intende qualificare alla Procedura concorsuale;

jjj. **Potenza in prelievo (Altri obblighi) impegnata**: per ciascun SdS, è pari alla Potenza in prelievo (Altri obblighi) selezionata, dopo l'avvenuta sottoscrizione del Contratto e/o dell'Accordo attuativo;

kkk. **Potenza in prelievo (Altri obblighi) selezionata**: per ciascun SdS, è il valore di Potenza minima, espresso in MW, implicitamente selezionato in asta e rilevante ai fini dell'adempimento degli obblighi diversi dall'Obbligo di realizzazione;

lll. **Potenza in prelievo (esistente) qualificata**: per ciascun SdS in Potenziamento, è la quota parte della Potenza minima del SdS esistente che il Partecipante intende qualificare alla Procedura concorsuale ai fini della determinazione della Capacità_{pre} e della Capacità_{post};

mmm. **Potenza in prelievo (Obbligo di realizzazione) impegnata**: per ciascun SdS, è pari alla Potenza in prelievo (Obbligo di realizzazione) selezionata, dopo l'avvenuta sottoscrizione del Contratto e/o dell'Accordo attuativo;

nnn. **Potenza in prelievo (Obbligo di realizzazione) selezionata**: per ciascun SdS, è il valore di Potenza minima, espresso in MW, implicitamente selezionato in asta e rilevante ai fini dell'adempimento dell'Obbligo di realizzazione;

ooo. **Potenza in prelievo qualificata**: per ciascun SdS nuovo o in Riconversione, è la quota parte della Potenza minima (attesa) del SdS nella sua interezza che il Partecipante intende qualificare alla Procedura concorsuale;

ppp. **Potenza massima**: è la potenza massima che il SdS può stabilmente immettere in rete nelle normali condizioni di funzionamento;

qqq. **Potenza minima**: è la potenza massima che il SdS può stabilmente prelevare dalla rete nelle normali condizioni di funzionamento;

rrr. **Potenziamento**: è un intervento su un impianto di pompaggio esistente che comporta un aumento di Energia massima, e/o Potenza massima e/o Potenza minima (in valore assoluto);

sss. **Premio**: è un ammontare espresso in un numero intero di €/MWh-anno;

ttt. **Premio di riserva**: è il valore massimo che può essere assunto dal Premio, secondo quanto definito dall'Autorità in relazione ad una Procedura concorsuale;

uuu. **Procedura concorsuale**: è l'insieme delle aste simultaneamente comunicate al mercato per soddisfare il Fabbisogno nazionale relativo ad una data tipologia di prestazioni;

vvv. **Quota alpha**: per ciascun SdS selezionato e poi contrattualizzato, è la quota parte delle grandezze dichiarate in fase di qualifica su cui si verifica l'adempimento dell'Obbligo di realizzazione;

www. **Quota beta**: per ciascun SdS selezionato e poi contrattualizzato, è la quota delle grandezze dichiarate in fase di qualifica su cui si verifica l'adempimento degli obblighi diversi dall'Obbligo di realizzazione;

xxx. **Quota OPEX**: è il rapporto tra i costi fissi operativi annui e il Premio di riserva. Per una data Procedura concorsuale, assume un valore convenzionale pari a quello definito nella Relazione tecnica;

yyy. **Relazione tecnica**: è la relazione che Terna pubblica prima dell'Avvio della Procedura concorsuale, per definire i parametri (*e.g.*, Periodo di pianificazione e Periodo di consegna, Livello efficiente di indisponibilità, Rendimento minimo) di ciascuna delle Tecnologie di riferimento identificate dallo Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale;

zzz. **Rendimento di carica-scarica**: è pari all'energia, espressa in MWh, che può essere immessa in rete per ogni MWh che il SdS ha precedentemente prelevato dalla stessa;

aaaa. **Rendimento minimo**: è il minimo Rendimento di carica-scarica, definito nella Relazione tecnica, che un SdS deve essere in grado di garantire all'avvio del Periodo di consegna per essere qualificato alla Procedura concorsuale;

bbbb. **Richiedente**: è il soggetto che presenta la richiesta di ammissione al MACSE, secondo lo schema di cui all'Allegato 1;

cccc. **Riconversione**: è un intervento effettuato su un impianto idroelettrico esistente volto alla riconversione in un impianto di pompaggio, che comporta almeno un aumento dell'Energia massima e della Potenza minima (in valore assoluto);

dddd. **Studio**: è lo studio sulle diverse tecnologie di stoccaggio elettrico di cui all'Articolo 4 dell'Allegato A alla Delibera;

eeee. **Tecnologie di riferimento**: per ciascuna tipologia di prestazioni definita dal Documento fabbisogni, è l'insieme di tecnologie che lo Studio considera sufficientemente mature per soddisfarne il Fabbisogno nazionale.

TITOLO II PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI DEL MACSE

CAPO I AMMISSIONE AL MACSE

Articolo 3 Requisiti soggettivi

3.1. Possono essere ammessi al MACSE i soggetti che rispettino i seguenti requisiti:

a. Non siano inadempienti ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna;

b. Non si trovino in una posizione di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice civile, o non siano sottoposti al medesimo controllo e/o alla medesima direzione e coordinamento, ai sensi dell'Articolo 2497 del Codice civile e seguenti, o non abbiano uno o più amministratori in comune con società inadempienti ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna;

c. Non siano in stato di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta o di concordato preventivo, oppure non sia in corso un procedimento per l'accesso ad una di tali procedure (fatte salve le eccezioni previste dalla legge in materia di crisi d'impresa);

d. Non sussistano, con riferimento ai soggetti indicati all'Articolo 85 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'Articolo 67 del medesimo Codice o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'Articolo 84, comma 4, del medesimo Codice, salva l'ipotesi in cui ricorra un caso di esenzione dall'obbligo di presentazione della documentazione antimafia di cui all'Articolo 83, comma 3, del Codice;

e. Non siano stati sospesi dal MACSE, secondo quanto stabilito dall'Articolo 9.

3.2. Terna si riserva di verificare in ogni momento la sussistenza dei requisiti di cui al presente Articolo. Nel caso in cui, in esito a tali verifiche, risulti il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di cui sopra, Terna invia tempestiva comunicazione al Richiedente, concedendo a quest'ultimo un termine per la presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. Resta inteso che, con specifico riferimento al requisito di cui al comma 3.1, lettera a, il Richiedente potrà fornire sin dal momento della presentazione della richiesta di ammissione ogni elemento utile a dimostrare la non gravità dell'inadempimento, in relazione all'importo non pagato e al lasso di tempo trascorso, anche considerati eventuali significativi mutamenti intervenuti nel frattempo nell'organizzazione aziendale, nel governo societario o negli assetti proprietari del Richiedente; con specifico riferimento al requisito di cui al comma 3.1, lettera b, il Richiedente potrà fornire sin dal momento della presentazione della richiesta di ammissione ogni elemento utile a dimostrare:

a. L'assenza di un'effettiva unicità sostanziale e/o gestionale con la società inadempiente; e/o

b. Con riferimento agli amministratori in comune con la società inadempiente, la non imputabilità agli stessi dei fatti che hanno causato l'inadempimento.

Laddove, in esito a tale contraddittorio, venga confermato il mancato rispetto di uno o più requisiti di cui al presente Articolo, Terna esclude il Richiedente dal MACSE, fornendo adeguata motivazione.

Articolo 4 Richiesta di ammissione

4.1. Il soggetto che intende essere ammesso al MACSE è tenuto a presentare la richiesta di ammissione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Articolo 3, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore munito dei necessari poteri.

4.2. La richiesta di ammissione deve pervenire a Terna almeno 120 giorni prima della data di Avvio della Procedura concorsuale alla quale il Richiedente intende partecipare.

4.3. Terna verifica la regolarità e la completezza della richiesta di ammissione presentata. Nel caso in cui la richiesta di ammissione sia irregolare o incompleta, Terna comunica al Richiedente gli adempimenti necessari per la sua regolarizzazione o integrazione, nonché il termine entro cui provvedere. In caso di mancata regolarizzazione o integrazione della richiesta nel termine indicato, Terna esclude il Richiedente dal MACSE, fornendo adeguata motivazione.

4.4. Una volta che sia stata accettata da Terna, la richiesta di ammissione è valida per tutte le Procedure concorsuali successive.

4.5. Il soggetto ammesso al MACSE è tenuto a presentare una nuova richiesta di ammissione in caso di modifica delle dichiarazioni e/o delle informazioni in essa contenute.

Articolo 5 Abilitazione al Portale MACSE

5.1. Entro 15 giorni dal termine di cui all'Articolo 4.2, Terna abilita il Partecipante al Portale MACSE. Nel caso in cui Terna richieda chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla richiesta di ammissione, il termine di cui al presente comma decorre dalla data in cui il Richiedente abbia fornito tutte le informazioni necessarie.

5.2. L'accesso al Portale MACSE avviene secondo le modalità indicate da Terna sul proprio sito *internet*.

5.3. Una volta abilitato, il Partecipante ha accesso al Portale MACSE ai fini dell'eventuale partecipazione a tutte le Procedure concorsuali successive.

CAPO II PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE

Articolo 6 Requisiti oggettivi

6.1. Un SdS nuovo che appartenga ad una delle Tecnologie di riferimento identificate dalla versione dello Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale può essere qualificato all'asta indetta per la Tecnologia di riferimento di appartenenza se:

a. Il Partecipante è in possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio[1] e, laddove previste dalla normativa vigente, delle concessioni per l'uso dell'acqua connesse alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di pompaggio o di un provvedimento dell'Amministrazione competente che consenta al concessionario di proseguire temporaneamente nell'esercizio dell'impianto;

b. Il SdS ricade, alternativamente, in una delle seguenti fattispecie:

I. Il SdS non condivide le infrastrutture di rete per la connessione e non ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione e/o di consumo; oppure

II. Il SdS condivide le infrastrutture di rete per la connessione con un altro gruppo di generazione e/o di consumo, ma non ha una relazione funzionale con tale gruppo (*e.g.*, sistema di controllo o di regolazione in comune); oppure

III. Nel caso di impianti di pompaggio, il SdS ha una relazione funzionale con un altro impianto idroelettrico e/o impianto di pompaggio;

c. Il SdS non è stato oggetto di nomina post-asta ai sensi della Disciplina del Mercato della capacità, oppure è stato oggetto di nomina post-asta ai sensi della Disciplina del Mercato della capacità ed è stato successivamente

[1] Tra i titoli abilitativi non si intende ricompresa l'autorizzazione all'esercizio ai fini ambientali, laddove prevista.

oggetto di risoluzione contrattuale per il mancato conseguimento dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti;

d. Il SdS non è stato contrattualizzato all'interno del Progetto Pilota Riserva Ultra-Rapida, oppure è stato contrattualizzato ed è stato successivamente oggetto di risoluzione contrattuale prima dell'avvio del servizio di riserva ultra-rapida;

e. Il Partecipante rinuncia a qualsiasi ulteriore incentivazione, in relazione alla sola quota parte eventualmente contrattualizzata del SdS;

f. L'Avvio dei lavori è successivo al giorno di esecuzione dell'asta.

6.2. Un SdS nuovo che non appartenga a nessuna delle Tecnologie di riferimento identificate dalla versione dello Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale può essere qualificato a una delle aste relative a tale Procedura se:

a. Il Partecipante è in possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio[2] e, laddove previste dalla normativa vigente, delle concessioni o di un provvedimento dell'Amministrazione competente che consenta al concessionario di proseguire temporaneamente nell'esercizio dell'impianto;

b. Il SdS ricade, alternativamente, in una delle seguenti fattispecie:

I. Il SdS non condivide le infrastrutture di rete per la connessione e non ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione e/o di consumo; oppure

II. Il SdS condivide le infrastrutture di rete per la connessione con un altro gruppo di generazione e/o di consumo, ma non ha una relazione funzionale con tale gruppo (*e.g.*, sistema di controllo o di regolazione in comune);

[2] Si veda nota 1.

c. Il SdS non è stato oggetto di nomina post-asta ai sensi della Disciplina del Mercato della capacità, oppure è stato oggetto di nomina post-asta ai sensi della Disciplina del Mercato della capacità ed è stato successivamente oggetto di risoluzione contrattuale per il mancato conseguimento dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti;

d. Il SdS non è stato contrattualizzato all'interno del Progetto Pilota Riserva Ultra-Rapida, oppure è stato contrattualizzato ed è stato successivamente oggetto di risoluzione contrattuale prima dell'avvio del servizio di riserva ultra-rapida;

e. Il Partecipante rinuncia a qualsiasi ulteriore incentivazione, in relazione alla sola quota parte eventualmente contrattualizzata del SdS;

f. L'Avvio dei lavori è successivo al giorno di esecuzione dell'asta.

6.3. La Riconversione di un impianto idroelettrico esistente in SdS può essere qualificata all'asta indetta per la Tecnologia di riferimento di appartenenza se:

a. Il Partecipante è in possesso delle concessioni per l'uso dell'acqua connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di pompaggio – o di un provvedimento dell'Amministrazione competente che consenta al concessionario di proseguire temporaneamente nell'esercizio dell'impianto – e delle autorizzazioni[3] previste dalla normativa vigente per l'intervento di Riconversione;

b. Il SdS ricade, alternativamente, in una delle seguenti fattispecie:

I. Il SdS non condivide le infrastrutture di rete per la connessione e non ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione e/o di consumo; oppure

[3] Si veda nota 1.

II. Il SdS condivide le infrastrutture di rete per la connessione con un altro gruppo di generazione e/o di consumo, ma non ha una relazione funzionale con tale gruppo (*e.g.*, sistema di controllo o di regolazione in comune); oppure

III. Il SdS ha una relazione funzionale con un altro impianto idroelettrico e/o un altro impianto di pompaggio;

c. L'impianto idroelettrico esistente da convertire in SdS è già qualificato alla presentazione di offerte sul Mercato del Giorno Prima (nel seguito: MGP), secondo quanto stabilito dal Codice di Rete;

d. L'impianto idroelettrico esistente da convertire in SdS non è soggetto a provvedimenti di dismissione approvati dalle competenti autorità;

e. Al momento della qualifica alla Procedura concorsuale del MACSE, l'impianto idroelettrico esistente da convertire in SdS non era stato precedentemente qualificato al Mercato della capacità in relazione a nessuno degli anni inclusi nel Periodo di consegna del MACSE;

f. Il Partecipante rinuncia a qualsiasi ulteriore incentivazione, in relazione alla sola quota parte eventualmente contrattualizzata del SdS;

g. L'Avvio dei lavori è successivo al giorno di esecuzione dell'asta.

6.4. Il Potenziamento di un impianto di pompaggio esistente può essere qualificato all'asta indetta per la Tecnologia di riferimento di appartenenza se:

a. Il Partecipante è in possesso delle concessioni per l'uso dell'acqua connesso alla realizzazione – o di un provvedimento dell'Amministrazione competente che consenta al concessionario di proseguire temporaneamente nell'esercizio dell'impianto – e all'esercizio dell'impianto

di pompaggio e delle autorizzazioni[4] previste dalla normativa vigente per l'intervento di Potenziamento;

b. Il SdS ricade, alternativamente, in una delle seguenti fattispecie:

 I. Il SdS non condivide le infrastrutture di rete per la connessione e non ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione e/o di consumo; oppure

 II. Il SdS condivide le infrastrutture di rete per la connessione con un altro gruppo di generazione e/o di consumo, ma non ha una relazione funzionale con tale gruppo (*e.g.*, sistema di controllo o di regolazione in comune); oppure

 III. Il SdS ha una relazione funzionale con un altro impianto idroelettrico e/o un altro impianto di pompaggio;

c. L'impianto di pompaggio esistente oggetto del Potenziamento è già qualificato alla presentazione di offerte sul MGP, secondo quanto stabilito dal Codice di Rete;

d. L'impianto di pompaggio esistente oggetto del Potenziamento non è soggetto a provvedimenti di dismissione approvati dalle competenti autorità;

e. Al momento della qualifica alla Procedura concorsuale del MACSE, l'impianto di pompaggio esistente oggetto del Potenziamento non era stato precedentemente qualificato al Mercato della capacità in relazione a nessuno degli anni inclusi nel Periodo di consegna del MACSE;

f. Il Partecipante rinuncia a qualsiasi ulteriore incentivazione, in relazione alla sola quota parte eventualmente contrattualizzata del SdS;

g. L'Avvio dei lavori è successivo al giorno di esecuzione dell'asta.

[4] Si veda nota 1.

6.5. I SdS di cui ai commi 6.1, 6.3 e 6.4 non possono essere qualificati ad un'asta diversa da quella indetta per la Tecnologia di riferimento di appartenenza.

Articolo 7 Qualifica dei Sistemi di Stoccaggio

7.1. Almeno 75 giorni prima della data di Avvio della Procedura concorsuale alla quale il Partecipante intende qualificare il SdS, il Partecipante è tenuto ad inserire sul Portale MACSE:

a. Per ciascun SdS nuovo di cui all'Articolo 6.1:

I. La denominazione dell'impianto come riportata nelle autorizzazioni e, laddove previste dalla normativa vigente, nelle concessioni;

II. Se già disponibili in GAUDÌ, il codice identificativo dell'impianto e dell'unità di produzione (nel seguito: UP);

III. L'Area in cui il SdS deve essere realizzato;

IV. La Tecnologia di riferimento;

V. L'Energia massima (attesa), la Potenza massima (attesa), la Potenza minima (attesa) del SdS nella sua interezza;

VI. Il Rendimento di carica-scarica (atteso) del SdS nella sua interezza, maggiore o uguale al Rendimento minimo previsto dalla Relazione tecnica per l'ammissione alla Procedura concorsuale;

VII. L'Energia qualificata, la Potenza in immissione qualificata e la Potenza in prelievo qualificata – minori o uguali (in valore assoluto) a quanto dichiarato al punto V della presente lettera;

VIII. La data (attesa) di adempimento dell'Obbligo di realizzazione;

IX. Le informazioni relative al processo di connessione:

i. La ragione sociale del gestore di rete che ha in carico la pratica di connessione;

ii. La ragione sociale e la partita IVA del soggetto che ha richiesto la connessione o a cui quest'ultima è stata successivamente volturata;

iii. Il codice attribuito alla richiesta di connessione dal gestore di rete di riferimento – codice di rintracciabilità, nel caso di richieste di connessione alla rete di distribuzione, o codice pratica, nel caso di richieste di connessione alla rete di trasmissione;

iv. La regione, la provincia e il comune primario in cui è prevista l'installazione del SdS;

b. Per ciascun SdS nuovo di cui all'Articolo 6.2:

I. La denominazione dell'impianto come riportata nelle autorizzazioni e, laddove previste dalla normativa vigente, nelle concessioni;

II. Se già disponibili in GAUDÌ, il codice identificativo dell'impianto e dell'UP;

III. L'Area in cui il SdS deve essere realizzato;

IV. La tecnologia del SdS, allegando la documentazione tecnica che ne illustri il funzionamento;

V. L'asta a cui il Partecipante intende qualificare il SdS e la Tecnologia di riferimento – tra quelle ammesse all'asta indicata – che il Partecipante intende prendere a modello nella definizione dei propri obblighi contrattuali;

VI. L'Energia massima (attesa), la Potenza massima (attesa), la Potenza minima (attesa) del SdS nella sua interezza;

VII. Il Rendimento di carica-scarica (atteso) del SdS nella sua interezza, maggiore o uguale al Rendimento minimo previsto dalla Relazione tecnica per l'ammissione alla Procedura concorsuale;

VIII. L'Energia qualificata, la Potenza in immissione qualificata e la Potenza in prelievo qualificata – minori o uguali (in valore assoluto) a quanto dichiarato al punto VI della presente lettera;

IX. La data (attesa) di adempimento dell'Obbligo di realizzazione;

X. Le informazioni relative al processo di connessione:

i. La ragione sociale del gestore di rete che ha in carico la pratica di connessione;

ii. La ragione sociale e la partita IVA del soggetto che ha richiesto la connessione o a cui quest'ultima è stata successivamente volturata;

iii. Il codice attribuito alla richiesta di connessione dal gestore di rete di riferimento – codice di rintracciabilità, nel caso di richieste di connessione alla rete di distribuzione, o codice pratica, nel caso di richieste di connessione alla rete di trasmissione;

iv. La regione, la provincia e il comune primario in cui è prevista l'installazione del SdS;

c. Per ciascuno dei SdS in Riconversione di cui all'Articolo 6.3:

I. La denominazione dell'impianto e il codice identificativo dell'impianto e dell'UP, come indicati in GAUDÌ prima dell'intervento di Riconversione;

II. La nuova denominazione dell'impianto come riportata nelle autorizzazioni e, laddove previste dalla normativa vigente, nelle concessioni;

III. Se già disponibili in GAUDÌ, il nuovo codice identificativo dell'impianto e dell'UP;

IV. La Potenza massima del SdS nella sua interezza, prima dell'intervento di Riconversione;

V. L'Energia massima (attesa), la Potenza massima (attesa) e la Potenza minima (attesa) del SdS nella sua interezza, dopo l'intervento di Riconversione;

VI. Il Rendimento di carica-scarica (atteso) del SdS nella sua interezza, maggiore o uguale al Rendimento minimo previsto dalla Relazione tecnica per l'ammissione alla Procedura concorsuale;

VII. L'Energia qualificata, la Potenza in immissione qualificata e la Potenza in prelievo qualificata – minori o uguali (in valore assoluto) a quanto dichiarato al punto V della presente lettera;

VIII. Una relazione di progetto che descriva nel dettaglio le attività associate all'intervento di Riconversione e che dimostri quanto dichiarato ai punti da IV a VI della presente lettera. In particolare, il piano di progetto deve almeno contenere le informazioni tecniche circa:

i. L'installazione del sistema di sollevamento dell'acqua;

ii. Se previsto dal progetto, l'ampliamento o la costruzione delle Opere idrauliche appartenenti all'impianto;

iii. Se previsto dal progetto, l'installazione di ulteriori gruppi turbina-alternatore e/o la sostituzione di quelli esistenti;

iv. La data di Avvio dei lavori, la data (attesa) di fine lavori;

IX. La data (attesa) di adempimento dell'Obbligo di realizzazione;

X. Qualora l'intervento di Riconversione richieda un nuovo processo di connessione, le informazioni relative a tale processo:

i. La ragione sociale del gestore di rete che ha in carico la pratica di connessione;

ii. La ragione sociale e la partita IVA del soggetto che ha richiesto la connessione o a cui quest'ultima è stata successivamente volturata;

iii. Il codice attribuito alla richiesta di connessione dal gestore di rete di riferimento – codice di rintracciabilità, nel caso di richieste di connessione alla rete di distribuzione, o codice pratica, nel caso di richieste di connessione alla rete di trasmissione;

iv. La regione, la provincia e il comune primario in cui è sito l'impianto da riconvertire in SdS;

d. Per ciascuno dei SdS in Potenziamento di cui all'Articolo 6.4:

I. La denominazione dell'impianto e il codice identificativo dell'impianto e dell'unità di produzione, come indicati in GAUDÌ;

II. L'Energia massima, la Potenza massima e la Potenza minima del SdS nella sua interezza, prima dell'intervento di Potenziamento;

III. Il Rendimento di carica-scarica del SdS, prima dell'intervento di Potenziamento;

IV. L'incremento (atteso) di Energia massima, Potenza massima e Potenza minima del SdS nella sua interezza, riconducibile all'intervento di Potenziamento;

V. Il Rendimento di carica-scarica (atteso) del SdS nella sua interezza, dopo l'intervento di Potenziamento, maggiore o uguale al Rendimento minimo previsto dalla Relazione tecnica per l'ammissione alla Procedura concorsuale;

VI. L'Energia (esistente) qualificata, la Potenza in immissione (esistente) qualificata e la Potenza in prelievo (esistente) qualificata – minori o uguali (in valore assoluto) a quanto dichiarato al punto II della presente lettera;

VII. L'Incremento di Energia qualificato, l'Incremento di Potenza in immissione qualificato, l'Incremento di Potenza in prelievo qualificato – minori o uguali (in valore assoluto) a quanto dichiarato al punto IV della presente lettera;

VIII. Una relazione di progetto che descriva nel dettaglio le attività associate all'intervento di Potenziamento e che dimostri quanto dichiarato ai punti da II a V della presente lettera. In particolare, il piano di progetto deve almeno contenere le informazioni tecniche circa:

i. Se previsto dal progetto, il potenziamento del sistema di sollevamento dell'acqua;

ii. Se previsto dal progetto, l'ampliamento delle Opere idrauliche appartenenti all'impianto;

iii. Se previsto dal progetto, l'installazione di ulteriori gruppi turbina-alternatore e/o la sostituzione di quelli esistenti;

iv. La data di Avvio dei lavori e la data attesa di fine lavori;

IX. La data (attesa) di adempimento dell'Obbligo di realizzazione;

X. Qualora l'intervento di Potenziamento richieda un nuovo processo di connessione, le informazioni relative a tale processo:

i. La ragione sociale del gestore di rete che ha in carico la pratica di connessione;

ii. La ragione sociale e la partita IVA del soggetto che ha richiesto la connessione o a cui quest'ultima è stata successivamente volturata;

iii. Il codice attribuito alla richiesta di connessione dal gestore di rete di riferimento – codice di rintracciabilità, nel caso di richieste di connessione alla rete di distribuzione, o codice pratica, nel caso di richieste di connessione alla rete di trasmissione;

iv. La regione, la provincia e il comune primario in cui è sito il SdS oggetto di Potenziamento.

7.2. Almeno 35 giorni prima della data di Avvio della Procedura concorsuale alla quale il Partecipante intende qualificare il SdS, lo stesso Partecipante è tenuto a fornire la documentazione attestante la costituzione della garanzia pre-asta secondo quanto stabilito dall'Articolo 40.

7.3. Almeno 35 giorni prima della data di Avvio della Procedura concorsuale alla quale il Partecipante intende qualificare il SdS, lo stesso Partecipante è tenuto ad inserire sul Portale MACSE:

a. Per ciascun SdS nuovo di cui all'Articolo 6.1, una dichiarazione, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 2, a firma di un rappresentante munito di idonei poteri, che:

I. Attesti, ai sensi degli Articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445[5], il soddisfacimento dei requisiti di cui all'Articolo 6.1, lettere a, c, d, f;

[5] Nel caso in cui la società richiedente abbia sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornito un *affidavit*, vale a dire la dichiarazione scritta (non ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445) rilasciata dal legale rappresentante della società richiedente o procuratore munito dei necessari poteri, in merito ai fatti in questione, confermata con giuramento dinanzi ad un pubblico ufficiale che certifichi l'autenticità della firma del dichiarante e l'avvenuto giuramento. La dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso della qualifica di legale rappresentante o di soggetto munito dei necessari poteri in relazione alla dichiarazione. Si precisa che l'*affidavit* e la documentazione attestante il possesso della qualifica di legale rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri – in quanto atti e documenti emessi da autorità straniere – devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati o apostillati ai sensi della normativa di riferimento ai fini della validità degli stessi in Italia.

II. Contenga l'impegno a garantire quanto previsto all'Articolo 6.1, lettere b, e;

b. Per ciascun SdS nuovo di cui all'Articolo 6.2, una dichiarazione, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 2, a firma di un rappresentante munito di idonei poteri, che:

I. Attesti, ai sensi degli Articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445[6], il soddisfacimento dei requisiti di cui all'Articolo 6.2, lettere a, c, d, f;

II. Contenga l'impegno a quanto previsto all'Articolo 6.2, lettere b, e;

c. Per ciascuno dei SdS in Riconversione di cui all'Articolo 6.3, una dichiarazione, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 2, a firma di un rappresentante munito di idonei poteri, che:

I. Attesti, ai sensi degli Articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445[7], il soddisfacimento dei requisiti di cui all'Articolo 6.3, lettere a, c, d, e, g;

II. Contenga l'impegno di cui all'Articolo 6.3, lettere b, f;

d. Per ciascuno dei SdS in Potenziamento di cui all'Articolo 6.4, una dichiarazione, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 2, a firma di un rappresentante munito di idonei poteri, che:

I. Attesti, ai sensi degli Articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445[8], il soddisfacimento dei requisiti di cui all'Articolo 6.4, lettere a, c, d, e, g;

II. Contenga l'impegno di cui all'Articolo 6.4, lettere b, f.

[6] Si veda nota 5.
[7] Si veda nota 5.
[8] Si veda nota 5.

7.4. Terna verifica la regolarità e la completezza dei dati e della documentazione forniti in fase di qualifica. Nel caso in cui i dati e/o la documentazione siano irregolari o incompleti, Terna comunica al Partecipante gli adempimenti necessari per regolarizzare o integrare i dati e/o la documentazione, nonché il termine entro cui provvedere. In caso di mancata regolarizzazione o integrazione dei dati e/o della documentazione forniti nel termine indicato, Terna esclude dall'asta i SdS cui si riferiscono la mancata regolarizzazione o integrazione, fornendo adeguata motivazione.

CAPO III VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA

Articolo 8 Effetti della non veridicità di dichiarazioni e/o documentazione

8.1. Terna si riserva di verificare in qualsiasi momento, tramite richieste documentali, verifiche e sopralluoghi *in situ*, le dichiarazioni rese e la documentazione fornita dal soggetto in relazione alla partecipazione al MACSE (*e.g.*, fase di qualifica, stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, stato di funzionamento del SdS).

8.2. Qualora a seguito di verifiche, incluse le verifiche antimafia, dovesse risultare la non veridicità delle dichiarazioni e/o della documentazione, Terna esclude il soggetto dalla Procedura concorsuale e/o dispone la decadenza dello stesso da ogni eventuale diritto acquisito relativamente ai SdS cui tali informazioni non veritiere si riferiscono, fornendo adeguata motivazione. In tal caso, il soggetto non ha diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo per eventuali spese sostenute ed è tenuto a restituire a Terna tutto quanto percepito per il periodo in cui lo stesso ne abbia beneficiato senza averne diritto, maggiorando l'importo degli eventuali interessi calcolati in base al tasso di cui all'Articolo 24.3 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 345/2023/R/eel, fermo restando quanto previsto dal Contratto e salvo il diritto di Terna al risarcimento del maggior danno.

Articolo 9 Sospensione dal MACSE

9.1. Ferma la risoluzione del Contratto e/o di uno o più Accordi attuativi, secondo quanto previsto dal Contratto stesso, Terna può sospendere dal MACSE un Partecipante in caso di grave violazione della Disciplina, fornendo adeguata motivazione. La valutazione di gravità tiene conto dell'entità della violazione e delle conseguenze da essa derivanti. In tal caso, il soggetto non può partecipare alle Procedure concorsuali che si svolgono nel periodo di sospensione.

9.2. Terna revoca la sospensione qualora vengano meno i presupposti della stessa.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO

CAPO I ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE

Articolo 10 Comunicazioni preliminari allo svolgimento delle aste

10.1. Terna trasmette al MASE il Documento fabbisogni affinché quest'ultimo proceda all'approvazione o alla formulazione di osservazioni. Il silenzio assenso si applica, trascorsi 30 giorni dalla data d'invio, solo qualora il Documento fabbisogni esprima, per ciascun anno *target*, un Fabbisogno nazionale minore o uguale a quello previsto dalla progressione temporale di cui all'Articolo 18.1 del Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021, n. 210.

10.2. Dopo averla consultata, Terna trasmette al MASE la Relazione tecnica affinché quest'ultimo proceda all'approvazione o alla formulazione di osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Qualora non pervengano osservazioni entro tale termine, la Relazione tecnica si intende tacitamente approvata.

10.3. Almeno 270 giorni prima, Terna pubblica sul proprio sito *internet* la data di Avvio della Procedura concorsuale e la data di esecuzione delle relative aste. Per ognuna delle aste, Terna specifica altresì l'insieme delle Tecnologie di riferimento che vi possono partecipare.

10.4. Almeno 270 giorni prima dell'Avvio della Procedura concorsuale, Terna pubblica sul proprio sito *internet* le versioni del Documento fabbisogni e della Relazione tecnica, approvate dal MASE, rilevanti ai fini dello svolgimento della Procedura concorsuale.

10.5. Almeno 50 giorni prima dell'Avvio della Procedura concorsuale, Terna pubblica sul proprio sito *internet* la specifica tecnica dell'algoritmo di selezione delle Offerte di cui all'Articolo 17.

10.6. Almeno 50 giorni prima della data di Avvio della Procedura concorsuale alla quale il Partecipante intende qualificare il SdS, previa verifica dei dati e della

documentazione di cui all'Articolo 7.1, Terna comunica al Partecipante, tramite il Portale MACSE, il valore della Capacità qualificata, calcolato applicando quanto previsto all'Articolo 11.

10.7. Almeno 20 giorni prima della data di Avvio della Procedura concorsuale, Terna esclude i SdS per i quali il Partecipante non abbia reso le dichiarazioni di cui all'Articolo 7.3 o non abbia ottemperato a quanto richiesto da Terna ai sensi dell'Articolo 7.4.

10.8. Entro il medesimo termine di cui al comma 10.7, Terna pubblica sul proprio sito *internet*:

a. Il Contingente nazionale definito secondo quanto previsto all'Articolo 12;

b. Per ciascuna Area, il Contingente minimo e il Contingente massimo, definiti secondo quanto previsto all'Articolo 12.

Articolo 11 Determinazione della Capacità qualificata

11.1. Nella Relazione tecnica in vigore al momento della Procedura concorsuale vengono definiti i livelli *target* di Durata in carica e Durata in scarica.

11.2. Per Durata in carica e Durata in scarica diverse da quella *target*, la Relazione tecnica definisce dei coefficienti che permettano di tenere conto delle diverse prestazioni in termini di Potenza minima e Potenza massima fornite da ciascun SdS.

11.3. Per ciascun SdS nuovo o in Riconversione, i coefficienti di cui al comma 11.2 sono attribuiti sulla base di una Durata in carica e di una Durata in scarica calcolate, sulla base delle informazioni fornite dal Partecipante in fase di qualifica, applicando quanto segue:

a. La Durata in carica è pari al rapporto tra:

I. L'Energia qualificata;

II. Il prodotto tra:

i. La Potenza in prelievo qualificata (in valore assoluto);

ii. Il Rendimento di carica-scarica.

b. La Durata in scarica è pari al rapporto tra:

I. L'Energia qualificata;

II. La Potenza in immissione qualificata.

11.4. Per ciascun SdS oggetto di Potenziamento, i coefficienti di cui al comma 11.2 sono attribuiti sulla base di una Durata in carica e di una Durata in scarica calcolate, sulla base delle informazioni fornite dal Partecipante in fase di qualifica, applicando quanto segue:

a. La Durata in carica prima dell'intervento di Potenziamento è pari al rapporto tra:

I. L'Energia (esistente) qualificata;

II. Il prodotto tra:

i. La Potenza in prelievo (esistente) qualificata (in valore assoluto);

ii. Il Rendimento di carica-scarica, prima dell'intervento di Potenziamento;

b. La Durata in carica dopo l'intervento di Potenziamento è pari al rapporto tra:

I. La somma tra l'Energia (esistente) qualificata e l'Incremento di Energia qualificato;

II. Il prodotto tra:

i. La somma tra la Potenza in prelievo (esistente) qualificata (in valore assoluto) e l'Incremento di Potenza in prelievo qualificato;

ii. Il Rendimento di carica-scarica, dopo l'intervento di Potenziamento;

c. La Durata in scarica prima dell'intervento di Potenziamento è pari al rapporto tra:

I. L'Energia (esistente) qualificata;

II. La Potenza in immissione (esistente) qualificata;

d. La Durata in scarica dopo l'intervento di Potenziamento è pari al rapporto tra:

I. La somma tra l'Energia (esistente) qualificata e l'Incremento di Energia qualificato;

II. La somma tra la Potenza in immissione (esistente) qualificata (in valore assoluto) e l'Incremento di Potenza in immissione qualificato;

11.5. Nella Relazione tecnica in vigore al momento della Procedura concorsuale viene altresì definito, per ciascuna Tecnologia di riferimento, il livello *target* di Rendimento di carica-scarica.

11.6. Per Rendimenti di carica-scarica diversi da quelli *target*, la Relazione tecnica definisce dei coefficienti che permettano di tenere conto delle diverse prestazioni fornite da ciascun SdS.

11.7. Il coefficiente di cui al comma 11.6 è attribuito a ciascun SdS sulla base delle informazioni fornite dal Partecipante in fase di qualifica.

11.8. Per ciascun SdS nuovo e in Riconversione, la Capacità qualificata è calcolata applicando la seguente formula:

$$Capacità\ qualificata = int\left(\frac{Energia}{k_{carica} \times k_{scarica} \times k_{rendimento}}\right)$$

Dove:

a. $int(\cdot)$ è la funzione che arrotonda (per difetto) a valori interi di MWh;

b. $Energia$ è l'Energia qualificata del SdS;

c. k_{carica} e $k_{scarica}$ sono, per data Tecnologia di riferimento, i coefficienti definiti dalla Relazione tecnica per SdS di pari Durata in carica e Durata in scarica;

d. $k_{rendimento}$ è, per data Tecnologia di riferimento, il coefficiente definito dalla Relazione tecnica per SdS di pari Rendimento di carica-scarica.

11.9. Per ciascun SdS in Potenziamento, la Capacità qualificata è calcolata applicando la seguente formula:

$$Capacità\ qualificata = int(Capacità_{post} - Capacità_{pre})$$

Dove:

a. $int(\cdot)$ è la funzione che arrotonda (per difetto) a valori interi di MWh;

b. $Capacità_{post} = \frac{Energia_{post}}{k_{carica_{post}} \times k_{scarica_{post}} \times k_{rendimento_{post}}}$ è la Capacità$_{post}$ del SdS;

c. $Capacità_{pre} = \frac{Energia_{pre}}{k_{carica_{pre}} \times k_{scarica_{pre}} \times k_{rendimento_{pre}}}$ è la Capacità$_{pre}$ del SdS.

d. $Energia_{post}$ è la somma tra l'Energia (esistente) qualificata e l'Incremento di Energia qualificato;

e. $Energia_{pre}$ è l'Energia (esistente) qualificata.

Articolo 12 Determinazione dei Contingenti

12.1. Per ciascuna Procedura concorsuale, i Contingenti nazionali relativi alle diverse aste sono definiti come segue:

a. Con riferimento all'asta caratterizzata dal Periodo di pianificazione più breve, il Contingente nazionale è pari al minimo tra:

I. Il Fabbisogno nazionale definito per il primo anno di consegna di tale asta;

II. L'80% della capacità qualificata a tale asta tramite SdS localizzati nelle Aree in cui il Fabbisogno massimo definito per il primo anno di consegna di tale asta non è nullo;

b. Con riferimento alle aste caratterizzate da Periodi di pianificazione superiori, il Contingente nazionale è pari al minimo tra:

I. La differenza tra il Fabbisogno nazionale definito per il primo anno di consegna di tale asta e quello definito per l'anno precedente;

II. L'80% della capacità qualificata a tale asta tramite SdS localizzati nelle Aree in cui l'incremento di Fabbisogno massimo definito per il primo anno di consegna di tale asta non è nullo.

12.2. Ai fini della determinazione del Contingente nazionale, i Fabbisogni nazionali di cui al comma 12.1, lettere a e b, sono eventualmente ridotti per tener conto de:

a. L'ulteriore capacità di stoccaggio che, a livello nazionale, è entrata in esercizio o è stata approvvigionata tramite altri meccanismi a termine (*e.g.*, il Mercato della capacità) nel periodo compreso tra la pubblicazione di cui all'Articolo 10.4 e quella di cui all'Articolo 10.8;

b. I casi in cui il Contingente minimo sia inferiore al Fabbisogno minimo (o, con riferimento alle aste caratterizzate da Periodi di pianificazione superiori, all'incremento annuale di Fabbisogno minimo).

12.3. Per ciascuna asta, nel caso in cui la capacità selezionata in ciascuna delle due precedenti aste sia inferiore al 90% del rispettivo Contingente nazionale, il Contingente nazionale è posto pari al minimo tra:

a. La media della capacità selezionata nelle due precedenti aste su base nazionale;

b. Quanto calcolato ai sensi del comma 12.1.

12.4. Per ciascuna asta, qualora tutta la capacità qualificata su base nazionale sia nella disponibilità di un solo Partecipante – o di Partecipanti riconducibili ad unico Gruppo societario – il Contingente nazionale è posto pari a 0 MWh.

12.5. Per ciascuna asta indetta all'interno della stessa Procedura concorsuale, il Contingente massimo relativo ad una data Area è definito come segue:

a. Con riferimento all'asta caratterizzata dal Periodo di pianificazione più breve, il Contingente massimo è pari al Fabbisogno massimo definito per il primo anno di consegna di tale asta in relazione a tale Area;

b. Con riferimento alle aste caratterizzate da Periodi di pianificazione superiori, il Contingente massimo è pari alla differenza tra il Fabbisogno massimo definito per il primo anno di consegna di tale asta in relazione a tale Area e quello definito per l'anno precedente.

12.6. Ai fini della determinazione del Contingente massimo relativo ad una data Area, i Fabbisogni massimi di cui al comma 12.5, lettere a e b, sono eventualmente ridotti per tener conto dell'ulteriore capacità di stoccaggio che, nella medesima Area, è entrata in esercizio o è stata approvvigionata tramite altri meccanismi a termine (*e.g.*, il Mercato della capacità) nel periodo compreso tra la pubblicazione di cui all'Articolo 10.4 e quella di cui all'Articolo 10.8.

12.7. Per ciascuna asta indetta all'interno della stessa Procedura concorsuale, il Contingente minimo relativo ad una data Area è definito come segue:

a. Con riferimento all'asta caratterizzata dal Periodo di pianificazione più breve, il Contingente minimo è pari al minimo tra:

I. Il Fabbisogno minimo definito per il primo anno di consegna di tale asta in relazione a tale Area;

II. L'80% della capacità qualificata a tale asta tramite SdS localizzati nella stessa Area;

b. Con riferimento alle aste caratterizzate da Periodi di pianificazione superiori, il Contingente minimo è pari al minimo tra:

I. La differenza tra il Fabbisogno minimo definito per il primo anno di consegna di tale asta in relazione a tale Area e quello definito per l'anno precedente;

II. L'80% della capacità qualificata a tale asta tramite SdS localizzati nella stessa Area.

12.8. Ai fini della determinazione del Contingente minimo relativo ad una data Area, i Fabbisogni minimi di cui al comma 12.7, lettere a e b, sono eventualmente ridotti per tener conto dell'ulteriore capacità di stoccaggio che, nella medesima Area, è entrata in esercizio o è stata approvvigionata tramite altri meccanismi a termine (*e.g.*, il Mercato della capacità) nel periodo compreso tra la pubblicazione di cui all'Articolo 10.4 e quella di cui all'Articolo 10.8.

12.9. Per ciascuna asta e per ciascuna Area, nel caso in cui la capacità selezionata in ciascuna delle due precedenti aste sia inferiore al 90% del rispettivo Contingente minimo, il Contingente minimo è posto pari al minimo tra:

a. La media della capacità selezionata nelle due precedenti aste tramite SdS localizzati nella stessa Area;

b. Quanto calcolato ai sensi del comma 12.7.

12.10. Per ciascuna asta, qualora tutta la capacità qualificata in una data Area sia nella disponibilità di un solo Partecipante – o di Partecipanti riconducibili ad un unico Gruppo societario – il Contingente minimo di tale Area è posto pari a 0 MWh.

12.11. Ai fini di quanto previsto ai commi 12.4 e 12.10, Terna può richiedere ai Partecipanti informazioni in merito al Gruppo societario di appartenenza.

CAPO II FUNZIONAMENTO DELL'ASTA

Articolo 13 Finalità e caratteristiche delle aste

13.1. Le aste hanno l'obiettivo di massimizzare il valore netto delle transazioni sull'intero sistema.

13.2. Le aste si configurano come aste discriminatorie a singola sessione.

Articolo 14 Curva di domanda

14.1. Per ciascuna asta, la curva di domanda è perfettamente anelastica e corrisponde al Contingente nazionale di cui all'Articolo 12.

Articolo 15 Presentazione delle Offerte

15.1. Per ciascun SdS qualificato, il Partecipante inserisce sul Portale MACSE una sola Offerta.

15.2. La Capacità offerta per un dato SdS deve essere non superiore alla Capacità qualificata per quello stesso SdS.

15.3. Il Premio deve essere non superiore al Premio di riserva relativo all'asta nella quale l'Offerta è stata presentata.

15.4. Qualora il Partecipante presenti un'Offerta non conforme ai criteri di cui ai commi 15.1, 15.2, 15.3, Terna considera, previa conferma da parte del Partecipante:

a. Come Capacità offerta, la Capacità qualificata;

b. Come Premio, un valore pari al Premio di riserva relativo all'asta nella quale il SdS è offerto.

15.5. È previsto un periodo di 60 minuti per l'inserimento delle Offerte, al quale segue un periodo di 30 minuti in cui ciascun Partecipante può visualizzare le proprie Offerte e

segnalare, esclusivamente tramite la specifica funzionalità del Portale MACSE, eventuali errori materiali.

15.6. Qualora non pervenga alcuna segnalazione nei tempi previsti, l'Offerta presentata si intende irrevocabile ai sensi dell'Articolo 1329 del Codice civile e non può essere oggetto di successive contestazioni.

Articolo 16 Curva di offerta

16.1. Per ciascuna asta, la curva di offerta è costituita ordinando in senso non decrescente i Premi offerti, senza distinzione tra SdS nuovi, in Riconversione o in Potenziamento.

Articolo 17 Algoritmo di selezione delle Offerte

17.1. Per ciascuna asta, Terna seleziona le Offerte in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni sull'intero sistema, in modo tale che:

a. La capacità complessivamente selezionata in una data Area sia maggiore o uguale al Contingente minimo e minore o uguale al Contingente massimo;

b. La capacità complessivamente selezionata su base nazionale sia minore o uguale al Contingente nazionale.

17.2. Qualora esistano una o più Aree in cui la capacità complessivamente offerta in ciascuna di dette Aree è inferiore al rispettivo Contingente minimo, la capacità complessivamente selezionata su base nazionale è non superiore alla differenza tra:

a. Il Contingente nazionale;

b. La somma delle differenze fra il Contingente minimo e la capacità complessivamente offerta nell'Area, per tutte le Aree in cui la capacità complessivamente offerta è inferiore al Contingente minimo.

17.3. Per ciascuna asta, il quantitativo assegnato ai SdS di cui all'Articolo 6.2 non può essere superiore al 10% del Contingente nazionale.

17.4. In caso di selezione, al Partecipante è riconosciuto il Premio offerto.

17.5. Fermi restando i principi esposti al presente Articolo, il funzionamento dell'algoritmo di selezione delle Offerte è dettagliato nella specifica tecnica che Terna pubblica sul proprio sito *internet*, nei tempi di cui all'Articolo 10.5.

Articolo 18 Grandezze fisiche implicitamente selezionate in asta

18.1. Per ciascun SdS nuovo o in Riconversione:

a. La Quota alpha e la Quota beta coincidono e sono pari al rapporto tra Capacità selezionata e Capacità qualificata;

b. L'Energia (Obbligo di realizzazione) selezionata, la Potenza in immissione (Obbligo di realizzazione) selezionata, la Potenza in prelievo (Obbligo di realizzazione) selezionata sono pari al prodotto tra la Quota alpha e, rispettivamente, l'Energia qualificata, la Potenza in immissione qualificata e la Potenza in prelievo qualificata;

c. L'Energia (Altri obblighi) selezionata, la Potenza in immissione (Altri obblighi) selezionata, la Potenza in prelievo (Altri obblighi) selezionata sono pari al prodotto tra la Quota beta e, rispettivamente, l'Energia qualificata, la Potenza in immissione qualificata e la Potenza in prelievo qualificata.

18.2. Per ciascun SdS in Potenziamento:

a. La Quota alpha è pari al rapporto tra la Capacità selezionata e la Capacità qualificata;

b. La Quota beta è pari al rapporto tra la Capacità selezionata e la $\text{Capacità}_{\text{post}}$;

c. L'Energia (Obbligo di realizzazione) selezionata, la Potenza in immissione (Obbligo di realizzazione) selezionata, la Potenza in prelievo (Obbligo di realizzazione) selezionata (in valore assoluto) sono pari, rispettivamente, a:

I. La somma tra l'Energia massima del SdS nella sua interezza, prima dell'intervento di Potenziamento e il prodotto tra la Quota alpha e l'Incremento di Energia qualificato;

II. La somma tra la Potenza massima del SdS nella sua interezza, prima dell'intervento di Potenziamento e il prodotto tra la Quota alpha e l'Incremento di Potenza in immissione qualificato;

III. La somma tra la Potenza minima (in valore assoluto) del SdS nella sua interezza, prima dell'intervento di Potenziamento e il prodotto tra la Quota alpha e l'Incremento di Potenza in prelievo qualificato;

d. L'Energia (Altri obblighi) selezionata, la Potenza in immissione (Altri obblighi) selezionata, la Potenza in prelievo (Altri obblighi) selezionata (in valore assoluto) sono pari al prodotto tra la Quota beta e, rispettivamente:

I. La somma tra l'Energia (esistente) qualificata e l'Incremento di Energia qualificato;

II. La somma tra la Potenza in immissione (esistente) qualificata e l'Incremento di Potenza in immissione qualificato;

III. La somma tra la Potenza in prelievo (esistente) qualificata (in valore assoluto) e l'Incremento di Potenza in prelievo qualificato.

Articolo 19 Comunicazioni in esito all'asta

19.1. Al termine di ciascuna asta, tramite il Portale MACSE, Terna comunica a ciascun Partecipante, per ciascun SdS offerto:

a. La Capacità selezionata;

b. L'Energia (Obbligo di realizzazione) selezionata e l'Energia (Altri obblighi) selezionata;

c. La Potenza in immissione (Obbligo di realizzazione) selezionata e la Potenza in immissione (Altri obblighi) selezionata;

d. La Potenza in prelievo (Obbligo di realizzazione) selezionata e la Potenza in prelievo (Altri obblighi) selezionata;

e. Il valore del Premio.

19.2. Entro 7 giorni dal termine di cui al comma 19.1, Terna rende disponibile sul Portale MACSE e sul proprio sito *internet* le seguenti informazioni:

a. Per ciascuna Area, il Premio più alto e la media ponderata dei Premi relativi alle Offerte selezionate, distinguendo tra Tecnologie di riferimento e altre tecnologie;

b. Per ciascun SdS selezionato, il nome dell'Assegnatario, l'Area, la tecnologia, la Capacità selezionata, l'Energia (Obbligo di realizzazione) selezionata, l'Energia (Altri obblighi) selezionata, la Potenza in immissione (Obbligo di realizzazione) selezionata, la Potenza in immissione (Altri obblighi) selezionata, la Potenza in prelievo (Obbligo di realizzazione) selezionata, la Potenza in prelievo (Altri obblighi) selezionata.

19.3. Nei casi di accettazione parziale di un'Offerta, l'Assegnatario ha la facoltà – da esercitare mediante comunicazione a Terna entro il termine perentorio di 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 19.1, pena l'assunzione definitiva dell'impegno da parte dell'Assegnatario – di non assumere l'impegno di capacità.

19.4. In deroga a quanto previsto al comma 19.3, qualora l'Offerta parzialmente accettata sia relativa ad un pompaggio idroelettrico, l'Assegnatario ha la facoltà – da esercitare mediante comunicazione a Terna entro il termine perentorio di 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 19.1, pena l'assunzione definitiva dell'impegno da parte dell'Assegnatario – di richiedere che:

a. La Capacità offerta e non selezionata sia qualificata alla successiva Procedura concorsuale definita per la stessa tipologia di prestazioni;

b. La Capacità selezionata non sia soggetta agli obblighi di cui all'Articolo 20.

19.5. Pena l'esclusione del SdS dalla Procedura concorsuale successiva, l'Assegnatario deve continuare a soddisfare i requisiti soggettivi di cui all'Articolo 3 e i requisiti oggettivi di cui all'Articolo 6 – ivi incluso l'impegno a non avviare i lavori, nemmeno relativamente alla Capacità selezionata nella prima Procedura concorsuale.

19.6. A valle della successiva Procedura concorsuale:

a. Qualora tutta la Capacità offerta nella seconda Procedura concorsuale venga selezionata, l'Assegnatario è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'Articolo 20, in relazione ad una Capacità selezionata pari alla somma delle Capacità selezionate nelle due Procedure concorsuali;

b. Qualora la Capacità offerta nella seconda Procedura concorsuale non venga selezionata, ovvero venga selezionata parzialmente, quanto previsto al comma 19.3 si applica ad una Capacità selezionata pari alla somma delle Capacità selezionate nelle due Procedure concorsuali.

19.7. Qualora a valle della successiva Procedura concorsuale l'Assegnatario adempia agli obblighi di cui all'Articolo 20:

a. All'Assegnatario è riconosciuto un Premio pari alla media dei Premi offerti nelle due Procedure concorsuali, ponderata sulla Capacità selezionata in ciascuna di esse;

b. Ai fini della gestione del sistema delle garanzie e dell'applicazione di eventuali penali e corrispettivi, si considera un Premio di riserva pari al massimo tra i Premi di riserva definiti nelle due Procedure concorsuali.

19.8. L'esercizio della facoltà di cui al comma 19.4 non pone in capo a Terna un obbligo a svolgere ulteriori Procedure concorsuali per la stessa tipologia di prestazioni. Trascorsi 24 mesi dallo svolgimento della prima Procedura concorsuale senza che Terna ne abbia svolta una successiva, l'Assegnatario ha la facoltà – da esercitare mediante comunicazione a Terna entro il termine perentorio di 20 giorni lavorativi,

pena il decadimento della facoltà – di assumere l'impegno di capacità relativamente alla Capacità selezionata nella prima Procedura concorsuale.

19.9. Qualora l'Assegnatario eserciti la facoltà di cui al comma 19.3 o la facoltà di cui al comma 19.4 a valle della comunicazione di cui al comma 19.2, Terna aggiorna le informazioni oggetto di pubblicazione, senza modificare i risultati dell'asta relativi agli altri Assegnatari.

TITOLO IV REGOLAZIONE DEI CONTRATTI

CAPO I OBBLIGHI

Articolo 20 Obblighi degli Assegnatari

20.1. Entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione degli esiti dell'asta di cui all'Articolo 19.1 o, in caso di accettazione parziale, dal decorso dei termini previsti all'Articolo 19.3, l'Assegnatario invia a Terna le dichiarazioni ai fini delle verifiche antimafia di cui all'Allegato 3.

20.2. Entro 15 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'asta di cui all'Articolo 19.1 o, in caso di accettazione parziale, dal decorso dei termini previsti all'Articolo 19.3, l'Assegnatario:

a. Invia a Terna il Contratto relativo alla Tecnologia di riferimento dei SdS selezionati, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore munito dei necessari poteri;

b. Invia a Terna l'Accordo attuativo del Contratto di cui alla lettera a del presente comma, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore munito dei necessari poteri;

c. Presenta la garanzia post-asta di cui all'Articolo 44, fornendone la relativa documentazione;

d. Versa il contributo al fondo di garanzia di cui all'Articolo 48, fornendone la relativa documentazione.

20.3. L'Assegnatario decade dall'assegnazione nel caso in cui non trasmetta uno o più documenti di cui ai commi 20.1 e 20.2 entro i termini ivi previsti, fermo restando quanto stabilito all'Articolo 43.

20.4. Nel caso in cui i documenti trasmessi dall'Assegnatario ai sensi dei commi 20.1 e 20.2 siano irregolari o incompleti, Terna comunica all'Assegnatario gli adempimenti necessari per regolarizzare o integrare i dati e/o la documentazione, nonché il termine entro cui provvedere. In caso di mancata regolarizzazione o integrazione dei dati e/o della documentazione forniti nel termine indicato, l'Assegnatario decade dall'assegnazione, fermo restando quanto stabilito all'Articolo 43.

20.5. Nel caso in cui l'Assegnatario abbia già stipulato il Contratto per la medesima Tecnologia di riferimento ad esito di una precedente Procedura concorsuale, l'Assegnatario è tenuto a presentare solo la documentazione di cui al comma 20.2, lettere b, c, d, e, nel caso in cui siano intervenute modifiche, le dichiarazioni ai fini delle verifiche antimafia di cui all'Allegato 3.

20.6. L'Assegnatario è soggetto all'Obbligo di realizzazione, all'Obbligo di disponibilità, all'Obbligo di restituzione del corrispettivo variabile e all'Obbligo di restituzione del margine di contribuzione, secondo quanto previsto dalla presente Disciplina.

20.7. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo, i SdS di cui all'Articolo 6.2 sono assimilati alla Tecnologia di riferimento selezionata in fase di qualifica dal Partecipante ai sensi dell'Articolo 7.1, lettera b, punto V.

Articolo 21 Obbligo di realizzazione

21.1. La Capacità impegnata del SdS per la quale non sia stato esercitato il diritto di recesso o che non sia stata oggetto di risoluzione contrattuale è soggetta all'Obbligo di realizzazione.

21.2. Con riferimento a ciascun SdS contrattualizzato, l'Assegnatario è tenuto ad inviare a Terna entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto e/o dell'Accordo attuativo e fino all'adempimento dell'Obbligo di realizzazione, una relazione che descriva, ai sensi dell'Articolo 47 del

Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445[9], lo stato di avanzamento dei lavori, e indichi la data attesa di adempimento dell'Obbligo di realizzazione.

21.3. Per ciascun SdS, l'Obbligo di realizzazione si intende adempiuto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a. L'Assegnatario presenta una dichiarazione a firma di un rappresentante munito di idonei poteri, attestante – ai sensi dell'Articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445[10] – che il SdS è:

I. Dotato di Energia massima, Potenza massima e Potenza minima (in valore assoluto) almeno pari, rispettivamente, all'Energia (Obbligo di realizzazione) impegnata, alla Potenza in immissione (Obbligo di realizzazione) impegnata e alla Potenza in prelievo (Obbligo di realizzazione) impegnata (in valore assoluto);

II. Conforme ai requisiti tecnici di connessione del Codice di Rete o delle Norme CEI in funzione dei rispettivi campi di applicazione, e in ogni caso conforme ai requisiti funzionali alla fornitura dei servizi sul MBR, di cui al Capitolo 4 del Codice di Rete. Per i SdS diversi da quelli elettrochimici o di pompaggio, si applicano i medesimi requisiti dei sistemi di accumulo elettrochimico o dei gruppi di generazione rotanti in funzione della tipologia del sottosistema di conversione per l'interfaccia alla rete (*e.g.*, generatore sincrono o convertitore statico), tenendo anche in considerazione le peculiarità della tecnologia del SdS;

b. È terminato il periodo di collaudo, qualora richiesto dal *Balance Responsible Party* (nel seguito: BRP) del SdS;

[9] Si veda nota 5.
[10] Vedi nota 5.

c. Il *Balancing Service Provider* (nel seguito: BSP) del SdS è abilitato a formulare offerte sul MBR, secondo quanto previsto dal Codice di Rete, per la fornitura dei servizi ancillari globali per il bilanciamento e il ridispacciamento – sia a salire sia a scendere;

d. L'Assegnatario ha costituito una unità di produzione dei servizi ausiliari di generazione (nel seguito: UP_{SA}), di cui al Capitolo 4 del Codice di Rete, dedicata al singolo SdS contrattualizzato, dotata di punti di misura e rispettiva apparecchiatura di misura per almeno N-1 elementi presenti all'interno dell'impianto, secondo quanto previsto dall'Allegato A78 al Codice di Rete.

21.4. Qualora l'UP associata al SdS coincida con un'unità singolarmente abilitata (nel seguito: UAS), il requisito di cui al comma 21.3, lettera c, si intende adempiuto se l'UAS è abilitata alla partecipazione al MBR per valori di Energia massima, Potenza massima e Potenza minima almeno pari, rispettivamente, all'Energia (Altri obblighi) impegnata, alla Potenza in immissione (Altri obblighi) impegnata e alla Potenza in prelievo (Altri obblighi) impegnata.

21.5. Qualora l'UP associata al SdS sia inclusa in un'unità virtuale abilitata nodale (nel seguito: UVAN), il requisito di cui al comma 21.3, lettera c, si intende adempiuto se l'UP associata al SdS è in grado di fornire all'UVAN un contributo in termini di Energia massima, Potenza massima e Potenza minima almeno pari, rispettivamente, all'Energia (Altri obblighi) impegnata, alla Potenza in immissione (Altri obblighi) impegnata e alla Potenza in prelievo (Altri obblighi) impegnata.

Articolo 22 Obbligo di disponibilità

22.1. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 30, all'avvio del Periodo di consegna, la Capacità impegnata del SdS per la quale non sia stato esercitato il diritto di recesso o che non sia stata oggetto di risoluzione contrattuale è soggetta all'Obbligo di disponibilità.

22.2. Condizione necessaria per l'adempimento dell'Obbligo di disponibilità è il precedente adempimento dell'Obbligo di realizzazione.

22.3. Per ciascun SdS per il quale sia stato adempiuto l'Obbligo di realizzazione e che partecipi al MBR tramite un'UAS, l'adempimento dell'Obbligo di disponibilità viene verificato attraverso il seguente processo:

a. Fase 1 – In ciascuna MTU del Periodo di consegna, il BSP deve dichiarare sui sistemi informatici di Terna legati allo svolgimento del MBR[11]:

I. Un'Energia massima almeno pari all'Energia (Altri obblighi) impegnata del SdS – fermo restando che il valore di Energia (Altri obblighi) impegnata rispetto cui si verifica l'Obbligo di disponibilità è ridotto nel corso del tempo per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza;

II. Una Potenza massima e una Potenza minima (in valore assoluto) almeno pari, rispettivamente, alla Potenza in immissione (Altri obblighi) impegnata e alla Potenza in prelievo (Altri obblighi) impegnata (in valore assoluto) del SdS;

III. Un Rendimento di carica-scarica almeno pari a quello dichiarato in fase di qualifica – fermo restando che il valore di Rendimento di carica-scarica rispetto cui si verifica l'Obbligo di disponibilità è ridotto nel corso del tempo per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza;

b. Fase 2 – Fermi restando i casi di esonero dall'Obbligo di disponibilità di cui all'Articolo 23, qualora in una data MTU la condizione di cui alla lettera a del presente comma non sia rispettata, l'Assegnatario risulta in tutto o in parte

[11] Tramite pubblicazione sul proprio sito *internet*, Terna specifica quali siano i sistemi informatici da utilizzare per la comunicazione dei dati.

inadempiente all'Obbligo di disponibilità. In particolare, la quota di inadempimento è pari a $(1 - Q_{disp})$, dove Q_{disp} è pari al minimo tra:

I. Il rapporto tra l'Energia massima che il BSP del SdS dichiara (sui sistemi informatici di Terna legati allo svolgimento del MBR[12]) come effettivamente disponibile in quella MTU e l'Energia (Altri obblighi) impegnata, progressivamente ridotta per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza;

II. Il rapporto tra la Potenza massima che il BSP del SdS dichiara (sui sistemi informatici di Terna legati allo svolgimento del MBR[13]) come effettivamente disponibile in quella MTU e la Potenza in immissione (Altri obblighi) impegnata;

III. Il rapporto tra la Potenza minima (in valore assoluto) che il BSP del SdS dichiara (sui sistemi informatici di Terna legati allo svolgimento del MBR[14]) come effettivamente disponibile in quella MTU e la Potenza in prelievo (Altri obblighi) impegnata (in valore assoluto);

IV. Il rapporto tra il Rendimento di carica-scarica che il BSP del SdS dichiara (sui sistemi informatici di Terna legati allo svolgimento del MBR[15]) come effettivamente disponibile in quella MTU e il Rendimento di carica-scarica dichiarato in fase di qualifica e progressivamente ridotto per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza;

V. 1.

[12] Vedi nota 11.
[13] Vedi nota 11.
[14] Vedi nota 11.
[15] Vedi nota 11.

22.4. Per ciascun SdS per il quale sia stato adempiuto l'Obbligo di realizzazione e che partecipi al MBR tramite un'UVAN, l'adempimento dell'Obbligo di disponibilità viene verificato attraverso il seguente processo:

a. Fase 1 – In ciascuna MTU del Periodo di consegna, il BSP dell'UVAN composta di SdS per i quali sia stato adempiuto l'Obbligo di realizzazione deve dichiarare sui sistemi informatici di Terna legati allo svolgimento del MBR[16]:

I. Un'Energia massima almeno pari alla somma dell'Energia (Altri obblighi) impegnata dei SdS ricompresi nell'UVAN – fermo restando che il valore di Energia (Altri obblighi) impegnata rispetto cui si verifica l'Obbligo di disponibilità è ridotto nel corso del tempo per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza;

II. Una Potenza massima e una Potenza minima (in valore assoluto) almeno pari, rispettivamente, alla somma della Potenza in immissione (Altri obblighi) impegnata e della Potenza in prelievo (Altri obblighi) impegnata (in valore assoluto) dei SdS ricompresi nell'UVAN;

III. Un Rendimento di carica-scarica almeno pari alla media pesata dei Rendimenti di carica-scarica (dichiarati in fase di qualifica) dei SdS ricompresi nell'UVAN – fermo restando che il valore di Rendimento di carica-scarica rispetto cui si verifica l'Obbligo di disponibilità è ridotto nel corso del tempo per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza.

b. Fase 2 – Fermi restando i casi di esonero dall'Obbligo di disponibilità di cui all'Articolo 23, qualora in una data MTU la condizione di cui alla lettera a del

[16] Vedi nota 11.

presente comma non sia rispettata, la quota di inadempimento calcolata sull'UVAN è pari a $(1 - Q_{disp})$, dove Q_{disp} è pari al minimo tra:

I. Il rapporto tra l'Energia massima che il BSP dell'UVAN dichiara (sui sistemi informatici di Terna legati allo svolgimento del MBR[17]) come effettivamente disponibile in quella MTU e la somma dell'Energia (Altri obblighi) impegnata dei SdS ricompresi nell'UVAN, progressivamente ridotta per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza;

II. Il rapporto tra la Potenza massima che il BSP dell'UVAN dichiara (sui sistemi informatici di Terna legati allo svolgimento del MBR[18]) come effettivamente disponibile in quella MTU e la somma della Potenza in immissione (Altri obblighi) impegnata dei SdS ricompresi nell'UVAN;

III. Il rapporto tra la Potenza minima (in valore assoluto) che il BSP dell'UVAN dichiara (sui sistemi informatici di Terna legati allo svolgimento del MBR[19]) come effettivamente disponibile in quella MTU e la somma della Potenza in prelievo (Altri obblighi) impegnata (in valore assoluto) dei SdS ricompresi nell'UVAN;

IV. Il rapporto tra il Rendimento di carica-scarica che il BSP dell'UVAN dichiara (sui sistemi informatici di Terna legati allo svolgimento del MBR[20]) come effettivamente disponibile in quella MTU e la media pesata dei Rendimenti di carica-scarica (dichiarati in fase di qualifica) dei SdS ricompresi nell'UVAN, progressivamente ridotti per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza;

[17] Vedi nota 11.
[18] Vedi nota 11.
[19] Vedi nota 11.
[20] Vedi nota 11.

V. 1.

c. Fase 3 – In ciascuna MTU del Periodo di consegna, il BSP dell'UVAN comunica a Terna – tramite il Portale MACSE – come ripartire la penale per indisponibilità di cui all'Articolo 34 tra i diversi SdS. In assenza di tale comunicazione, Terna ripartisce la penale tra i diversi SdS inclusi nell'UVAN, proporzionalmente alla Capacità impegnata di ciascuno di essi.

Articolo 23 Esonero dall'Obbligo di disponibilità

23.1. Nel caso di un SdS per cui sia stato adempiuto l'Obbligo di realizzazione e che sia abilitato al MBR tramite un'UAS, l'Assegnatario è esonerato dall'Obbligo di disponibilità nei seguenti casi:

a. Per la quota parte del SdS soggetta a vincoli di offerta imposti da Terna ai sensi del paragrafo 4.11.1.2 del Capitolo 4 del Codice di Rete o, nel caso di SdS connessi alle reti in media o bassa tensione, dal distributore;

b. Per la quota indisponibile di cui all'Articolo 22.3, lettera b, limitatamente alle MTU in cui l'indicatore di indisponibilità di cui al comma 23.4 assume un valore inferiore o pari al Livello efficiente di indisponibilità definito nella Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza.

23.2. Nel caso di più SdS per cui sia stato adempiuto l'Obbligo di realizzazione e che siano abilitati al MBR tramite un'UVAN, il BSP è esonerato dall'Obbligo di disponibilità nei seguenti casi:

a. Per la quota parte dell'aggregato soggetta a vincoli di offerta imposti da Terna ai sensi del paragrafo 4.11.1.2 del Capitolo 4 del Codice di Rete o, nel caso di SdS connessi alle reti in media o bassa tensione, dal distributore;

b. Per la quota indisponibile di cui all'Articolo 22.4, lettera b, limitatamente alle MTU in cui l'indicatore di indisponibilità di cui al comma 23.4 assume un

valore inferiore o pari al Livello efficiente di indisponibilità definito nella Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza.

23.3. Nel caso di un SdS abilitato al MBR tramite un'UAS e solo parzialmente contrattualizzato (alternativamente, nel caso di più SdS abilitati al MBR tramite un'UVAN, di cui almeno uno solo parzialmente contrattualizzato), i vincoli di offerta imposti da Terna ai sensi del paragrafo 4.11.1.2 del Capitolo 4 del Codice di Rete o, nel caso di SdS connessi alle reti in media o bassa tensione, dal distributore e le indisponibilità parziali del SdS (alternativamente, dell'UVAN) sono prioritariamente riferite alla quota parte non contrattualizzata del SdS (alternativamente, dell'UVAN).

23.4. Per ciascun SdS abilitato al MBR tramite un'UAS (alternativamente, per ciascuna UVAN composta di SdS), Terna calcola, in ogni MTU, il valore assunto dall'indicatore di indisponibilità quinquennale, definito come:

$$I_H = \frac{D}{60}\sum_{j=1}^{H}\left(1 - Q_{disp_j}\right) \quad \forall H \in \left[1\,;\, \#MTU_{quinquennio}\right]$$

Dove:

a. D è il numero di minuti inclusi nella MTU;

b. $\left(1 - Q_{disp_j}\right)$ è la quota indisponibile del SdS (alternativamente, dell'UVAN) nella *j-esima* MTU del quinquennio, calcolata ai sensi dell'Articolo 22.3, lettera b (alternativamente, dell'Articolo 22.4, lettera b);

c. $\#MTU_{quinquennio}$ è il numero di MTU nel quinquennio.

23.5. L'indicatore di indisponibilità quinquennale viene azzerato al termine di ogni quinquennio incluso nel Periodo di consegna.

23.6. Per ciascuna Tecnologia di riferimento, qualora il numero di anni inclusi nel Periodo di consegna non sia un multiplo di 5, il Livello efficiente di indisponibilità valido negli anni residui del Periodo di consegna è riproporzionato in funzione del rapporto tra gli anni residui e 5.

23.7. Ai fini della determinazione del Livello efficiente di indisponibilità, i SdS di cui all'Articolo 6.2 sono assimilati alla Tecnologia di riferimento selezionata in fase di qualifica dal Partecipante ai sensi dell'Articolo 7.1, lettera b, punto V.

Articolo 24 Obbligo di restituzione del corrispettivo variabile – SdS da realizzare o abilitati al MBR tramite UAS

24.1. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 30, all'avvio del Periodo di consegna, indipendentemente dall'effettivo adempimento dell'Obbligo di realizzazione, la Capacità impegnata (per la quale non sia stato esercitato il diritto di recesso o che non sia stata oggetto di risoluzione contrattuale) di un SdS non abilitato al MBR o di un SdS abilitato al MBR tramite un'UAS è soggetta all'Obbligo di restituzione del corrispettivo variabile.

24.2. Il corrispettivo variabile che l'Assegnatario è tenuto a restituire a Terna in ogni mese del Periodo di consegna in relazione a ciascun SdS di cui al comma 24.1 è pari a:

$$CV_m = \sum_{j=1}^{M} \left[CV_{up_j} + CV_{down_j} \right]$$

Dove:

a. CV_m è il corrispettivo variabile da restituire nel mese *m*;

b. M è il numero di MTU presenti nel mese *m*;

c. CV_{up_j} è il corrispettivo variabile a salire applicato al SdS nella *j-esima* MTU del mese *m*. In particolare:

$$CV_{up_j} = \sum_{w=1}^{W} \left[\max\left(0; Pr.riferimento_up_{j_w} - Pr.esercizio_up_j\right) \times q_up_{j_w} \right]$$

Dove:

I. W è, in una data MTU del mese *m*, il numero di quote in cui è ripartita la quantità complessivamente soggetta all'obbligo di restituzione del corrispettivo variabile a salire;

II. $\max\left(0; Pr.riferimento_up_{j_w} - Pr.esercizio_up_j\right)$ è il corrispettivo variabile unitario a salire relativo alla *w-esima* quota della *j-esima* MTU del mese *m*;

III. $q_up_{j_w}$ è la quantità, relativa alla *w-esima* quota della *j-esima* MTU del mese *m*, cui corrisponde un unico prezzo di riferimento a salire;

d. CV_{down_j} è il corrispettivo variabile a scendere applicato al SdS nella *j-esima* MTU del mese *m.* In particolare:

$$CV_{down_j} = -\sum_{u=1}^{U}\left[\min\left(0; Pr.riferimento_down_{j_u} - Pr.esercizio_down_j\right) \times q_down_{j_u}\right]$$

Dove:

I. U è, in una data MTU del mese *m*, il numero di quote in cui è ripartita la quantità complessivamente soggetta all'obbligo di restituzione del corrispettivo variabile a scendere;

II. $\min\left(0; Pr.riferimento_down_{j_u} - Pr.esercizio_down_j\right)$ è il corrispettivo variabile unitario a scendere relativo alla *u-esima* quota della *j-esima* MTU del mese *m*;

III. q_down_u è la quantità, relativa alla *u-esima* quota della *j-esima* MTU del mese *m*, cui corrisponde un unico prezzo di riferimento a scendere.

24.3. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, i prezzi di riferimento a salire relativi alle diverse quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a salire di ciascun SdS di cui al comma 24.1 sono calcolati, fino a saturazione di tale quantità, applicando il seguente ordinamento:

a. In caso di quantità a salire accettate sull'*Integrated Scheduling Process* (di seguito: ISP) o sulle piattaforme europee di bilanciamento, i prezzi di riferimento a salire sono pari, rispettivamente, ai prezzi a salire offerti sull'ISP o ai prezzi marginali a salire delle piattaforme dove le quantità sono state accettate. Le quantità a salire accettate sono ordinate per prezzo di riferimento crescente;

b. In caso di quantità a salire offerte ma non accettate né sull'ISP né sulle piattaforme europee di bilanciamento, i prezzi di riferimento a salire sono pari ai prezzi a salire offerti. Le quantità a salire offerte ma non accettate sono ordinate per prezzo di riferimento crescente;

c. In caso di quantità a salire non offerte né sull'ISP né sulle piattaforme europee di bilanciamento:

 I. Se il sistema elettrico è adeguato, il prezzo di riferimento a salire è definito come il minimo tra il VENF di cui all'Allegato alla Delibera ARERA 345/2023/R/eel e il massimo tra:

 i. Il massimo tra i prezzi relativi alle offerte a salire accettate sull'ISP nella macro-zona di bilanciamento in cui il SdS è localizzato;

 ii. Il massimo tra i prezzi marginali a salire registrati sulle piattaforme europee di bilanciamento nelle zone appartenenti alla macro-zona di bilanciamento in cui il SdS è localizzato – considerando una piattaforma solo se, nella MTU e nella macro-zona in questione, Terna ha approvvigionato energia di bilanciamento;

 II. Se il sistema elettrico non è adeguato, il prezzo di riferimento a salire è pari al VENF di cui all'Allegato alla Delibera ARERA 345/2023/R/eel.

24.4. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, il prezzo di esercizio a salire è calcolato applicando quella che, al momento del calcolo, è la più recente metodologia approvata dall'Autorità per il calcolo del prezzo di esercizio utilizzato nel Mercato della capacità.

24.5. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, la quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a salire di ciascun SdS di cui al comma 24.1 è pari alla differenza, se positiva, tra:

a. La Potenza in immissione (Altri obblighi) impegnata;

b. La quota parte del programma base derivante dall'esercizio dei Contratti di *time shifting* e/o – nel caso l'Assegnatario si avvalga della facoltà di cui all'Articolo 31 – derivante dalla programmazione sui mercati dell'energia della quota parte contrattualizzata del SdS.

24.6. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, i prezzi di riferimento a scendere relativi alle diverse quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a scendere di ciascun SdS di cui al comma 24.1 sono calcolati, fino a saturazione di tale quantità, applicando il seguente ordinamento:

a. In caso di quantità a scendere accettate sull'ISP o sulle piattaforme europee di bilanciamento, i prezzi di riferimento a scendere sono pari, rispettivamente, ai prezzi a scendere offerti sull'ISP o ai prezzi marginali a scendere delle piattaforme dove le quantità sono state accettate. Le quantità a scendere accettate sono ordinate per prezzo di riferimento decrescente;

b. In caso di quantità a scendere offerte ma non accettate né sull'ISP né sulle piattaforme europee di bilanciamento, i prezzi di riferimento a scendere sono pari ai prezzi a scendere offerti. Le quantità a scendere offerte e non accettate sono ordinate per prezzo di riferimento decrescente;

c. In caso di quantità a scendere non offerte né sull'ISP né sulle piattaforme europee di bilanciamento, il prezzo di riferimento a scendere è definito come il massimo tra:

 I. Il VENF di cui all'Allegato alla Delibera ARERA 345/2023/R/eel, cambiato di segno;

 II. Il minimo tra:

 i. Il minimo tra i prezzi relativi alle offerte a scendere accettate sull'ISP nella macro-zona di bilanciamento in cui il SdS è localizzato;

 ii. Il minimo tra i prezzi marginali a scendere registrati sulle piattaforme europee di bilanciamento nelle zone appartenenti alla macro-zona di bilanciamento in cui il SdS è localizzato – considerando una piattaforma solo se, nella MTU e nella macro-zona in questione, Terna ha approvvigionato energia di bilanciamento.

24.7. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, il prezzo di esercizio a scendere è pari a 0 €/MW.

24.8. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, la quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a scendere di ciascun SdS di cui al comma 24.1 è pari al valore assoluto della differenza, se negativa, tra:

a. La Potenza in prelievo (Altri obblighi) impegnata;

b. La quota parte del programma base derivante dall'esercizio dei Contratti di *time shifting* e/o – nel caso l'Assegnatario si avvalga della facoltà di cui all'Articolo 31 – derivante dalla programmazione sui mercati dell'energia della quota parte contrattualizzata del SdS.

24.9. In ciascun mese, Terna determina il valore del corrispettivo variabile di cui al comma 24.2 in modo tale che la quota parte dell'importo complessivo di tale corrispettivo

relativa alle quantità a salire non offerte di cui al comma 24.3, lettera c, e delle quantità a scendere non offerte di cui al comma 24.6, lettera c, non superi il prodotto tra:

a. La Capacità impegnata del SdS;

b. Un dodicesimo del Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 32.2 per la rivalutazione del Premio;

c. Un fattore pari a 0,1.

24.10. Per ciascun SdS per il quale sia stato adempiuto l'Obbligo di realizzazione (con abilitazione al MBR tramite un'UAS) e ciascuna MTU, la quota parte di Potenza in immissione (Altri obblighi) impegnata e/o Potenza in prelievo (Altri obblighi) impegnata esonerate dall'Obbligo di disponibilità ai sensi dell'Articolo 23 sono altresì esonerate dall'Obbligo di restituzione del corrispettivo variabile.

Articolo 25 Obbligo di restituzione del corrispettivo variabile – SdS abilitati al MBR tramite UVAN

25.1. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 30, all'avvio del Periodo di consegna, indipendentemente dall'effettivo adempimento dell'Obbligo di realizzazione, la Capacità impegnata (per la quale non sia stato esercitato il diritto di recesso o che non sia stata oggetto di risoluzione contrattuale) di un SdS abilitato al MBR tramite un'UVAN è soggetta all'Obbligo di restituzione del corrispettivo variabile, quantificato applicando la procedura di cui al presente Articolo.

25.2. In ciascun mese del Periodo di consegna, il corrispettivo variabile applicato all'UVAN è pari a:

$$CV_{UVAN_m} = \sum_{j=1}^{M} \left[CV_{UVAN_{up_j}} + CV_{UVAN_{down_j}} \right]$$

Dove:

a. CV_{UVAN_m} è il corrispettivo variabile applicato all'UVAN nel mese *m*;

b. M è il numero di MTU presenti nel mese *m*;

c. $CV_{UVAN_{up_j}}$ è il corrispettivo variabile a salire applicato all'UVAN nella *j-esima* MTU del mese *m*. In particolare:

$$CV_{UVAN_{up_j}} = \sum_{w=1}^{W} \left[\max\left(0; Pr.riferimento_up_{j_w} - Pr.esercizio_up_j\right) \times q_up_{j_w} \right]$$

Dove:

I. W è, in una data MTU del mese *m*, il numero di quote in cui è ripartita la quantità complessivamente soggetta all'obbligo di restituzione del corrispettivo variabile a salire;

II. $\max\left(0; Pr.riferimento_up_{j_w} - Pr.esercizio_up_j\right)$ è il corrispettivo variabile unitario a salire relativo alla *w-esima* quota della *j-esima* MTU del mese *m*;

III. $q_up_{j_w}$ è la quantità, relativa alla *w-esima* quota della *j-esima* MTU del mese *m*, cui corrisponde un unico prezzo di riferimento a salire;

d. $CV_{UVAN_{down_j}}$ è il corrispettivo variabile a scendere applicato al SdS nella *j-esima* MTU del mese *m.* In particolare:

$$CV_{UVAN_{down_j}} = -\sum_{u=1}^{U} \left[\min\left(0; Pr.riferimento_down_{j_u} - Pr.esercizio_down_j\right) \times q_down_{j_w} \right]$$

Dove:

I. U è, in una data MTU del mese *m*, il numero di quote in cui è ripartita la quantità complessivamente soggetta all'obbligo di restituzione del corrispettivo variabile a scendere;

II. $\min\left(0; Pr.riferimento_down_{j_u} - Pr.esercizio_down_j\right)$ è il corrispettivo variabile unitario a scendere relativo alla *u-esima* quota della *j-esima* MTU del mese *m*;

III. q_down_u è la quantità, relativa alla *u-esima* quota della *j-esima* MTU del mese *m*, cui corrisponde un unico prezzo di riferimento a scendere.

25.3. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, i prezzi di riferimento a salire relativi alle diverse quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a salire dell'UVAN sono calcolati, fino a saturazione di tale quantità, in analogia a quanto previsto all'Articolo 24.3.

25.4. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, il prezzo di esercizio a salire è calcolato applicando quella che, al momento del calcolo, è la più recente metodologia approvata dall'Autorità per il calcolo del prezzo di esercizio utilizzato nel Mercato della capacità.

25.5. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, la quantità dell'UVAN soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a salire è pari alla differenza, se positiva, tra:

a. La somma delle Potenze in immissione (Altri obblighi) impegnate dei SdS inclusi nell'UVAN;

b. La quota parte del programma base derivante dall'esercizio dei Contratti di *time shifting* e/o – nel caso uno o più Assegnatari si avvalgano della facoltà di cui all'Articolo 31 – derivante dalla programmazione sui mercati dell'energia della quota parte contrattualizzata dei relativi SdS.

25.6. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, i prezzi di riferimento a scendere relativi alle diverse quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile

a scendere dell'UVAN sono calcolati, fino a saturazione di tale quantità, in analogia a quanto previsto all'Articolo 24.6.

25.7. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, il prezzo di esercizio a scendere è pari a 0 €/MW.

25.8. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, la quantità dell'UVAN soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a scendere è pari al valore assoluto della differenza, se negativa, tra:

a. La somma delle Potenze in prelievo (Altri obblighi) impegnate dei SdS inclusi nell'UVAN;

b. La quota parte del programma base derivante dall'esercizio dei Contratti di *time shifting* e/o – nel caso uno o più Assegnatari si avvalgano della facoltà di cui all'Articolo 31 – derivante dalla programmazione sui mercati dell'energia della quota parte contrattualizzata dei relativi SdS.

25.9. Per ciascuna UVAN e ciascuna MTU, la quota parte di Potenza in immissione (Altri obblighi) impegnata e/o Potenza in prelievo (Altri obblighi) impegnata esonerate dall'Obbligo di disponibilità ai sensi dell'Articolo 23 sono altresì esonerate dall'Obbligo di restituzione del corrispettivo variabile.

25.10. In analogia a quanto previsto all'Articolo 24.9, in ciascun mese, Terna determina il valore del corrispettivo variabile di cui al comma 25.2 in modo tale che la quota parte dell'importo complessivo di tale corrispettivo relativa alle quantità a salire non offerte e delle quantità a scendere non offerte non superi il prodotto tra:

a. La somma della Capacità impegnata dei SdS inclusi nell'UVAN;

b. Un dodicesimo della media pesata (in funzione della Capacità impegnata dei singoli SdS) dei Premi di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui ciascun SdS è stato contrattualizzato,

aggiornato su base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 32.2 per la rivalutazione del Premio;

c. Un fattore pari 0,1.

25.11. Entro il decimo giorno del mese successivo a quello di competenza, il BSP dell'UVAN dichiara – tramite il Portale MACSE – come ripartire tra i diversi SdS – e, potenzialmente, tra i diversi Assegnatari il corrispettivo variabile da restituire. In assenza di tale comunicazione, Terna ripartisce il corrispettivo tra i diversi SdS inclusi nell'UVAN, proporzionalmente alla Capacità impegnata di ciascuno di essi.

25.12. Il corrispettivo variabile che l'Assegnatario è tenuto a restituire a Terna in ogni mese del Periodo di consegna in relazione a ciascun SdS di cui al comma 25.1 è pari a:

$$CV_{i,m} = \delta_{i,m} \times CV_{UVAN\,m}$$

Dove:

a. $CV_{i,m}$ è il corrispettivo variabile che l'Assegnatario dell'*i-esimo* SdS incluso nell'UVAN deve restituire nel mese *m*;

b. $\delta_{i,m}$ è la quota parte del corrispettivo variabile applicato all'UVAN nel mese *m* che il BSP attribuisce all'Assegnatario dell'*i-esimo* SdS.

Articolo 26 Obbligo di restituzione del margine di contribuzione – SdS abilitati al MBR tramite UAS

26.1. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 30, all'avvio del Periodo di consegna, indipendentemente dall'effettivo adempimento dell'Obbligo di realizzazione, l'Assegnatario di un SdS abilitato al MBR tramite un'UAS è tenuto a restituire a Terna, su base mensile, l'80% del margine di contribuzione, se positivo, che l'UAS ha realizzato partecipando al MBR e/o fornendo a Terna ulteriori servizi di dispacciamento per cui sia prevista una qualsivoglia forma di remunerazione.

26.2. Per ciascun SdS di cui al comma 26.1, il margine di contribuzione in un mese *m* del Periodo di consegna è pari a:

$$MC_m = \sum_{j=1}^{M}\sum_{s=1}^{S}\left[P_{up_{j,s}} * Q_{up_{j,s}}\right] - \sum_{j=1}^{M}\sum_{t=1}^{T}\left[P_{down_{j,t}} * Q_{down_{j,t}}\right] + X_m + \min(0; MC_{m-1})$$

Dove:

a. MC_m è il margine di contribuzione realizzato nel mese *m*;

b. M è il numero delle MTU incluse nel mese *m*;

c. S è, nella *j-esima* MTU del mese *m*, il numero di quote in cui è ripartita la quantità di cui alla lettera e del presente comma;

d. $P_{up_{j,s}}$ è pari al minimo tra il prezzo a salire a cui è stata accettata la quantità $Q_{up_{j,s}}$ relativa alla *s-esima* quota della quantità di cui alla lettera e del presente comma e il prezzo di esercizio a salire di cui all'Articolo 24.4 nella *j-esima* MTU;

e. $Q_{up_j} = \sum_{s=1}^{S}\left[Q_{up_{j,s}}\right]$ è pari al minimo tra la quantità accettata a salire sul MBR e la quantità calcolata ai sensi dell'Articolo 24.5 nella *j-esima* MTU;

f. T è, nella *j-esima* MTU del mese *m*, il numero di quote in cui è ripartita la quantità di cui alla lettera h del presente comma;

g. $P_{down_{j,t}}$ è pari al massimo tra il prezzo a scendere a cui è stata accettata la quantità $Q_{down_{j,t}}$ relativa alla *t-esima* quota della quantità di cui alla lettera h del presente comma e il prezzo di esercizio a scendere di cui all'Articolo 24.7 nella *j-esima* MTU;

h. $Q_{down_j} = \sum_{t=1}^{T}\left[Q_{down_{j,t}}\right]$ è pari al minimo tra la quantità accettata a scendere sul MBR e la quantità calcolata ai sensi dell'Articolo 24.8 la *j-esima* MTU;

i. X_m è pari a quanto ricevuto nel mese *m* per la fornitura di ulteriori servizi di dispacciamento, nei limiti della quota parte contrattualizzata del SdS;

j. MC_{m-1} è il margine di contribuzione realizzato nel mese precedente.

26.3. Qualora in una data MTU la quantità accettata a salire (scendere) sul MBR sia superiore alla quantità calcolata ai sensi dell'Articolo 24.5 (Articolo 24.8), il margine di contribuzione è calcolato a partire dalle quantità accettate a salire (a scendere) a prezzi minori (maggiori).

Articolo 27 Obbligo di restituzione del margine di contribuzione – SdS abilitati al MBR tramite UVAN

27.1. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 30, all'avvio del Periodo di consegna, indipendentemente dall'effettivo adempimento dell'Obbligo di realizzazione, l'Assegnatario di un SdS abilitato al MBR tramite un'UVAN è tenuto a restituire a Terna, su base mensile, l'80% del margine di contribuzione del singolo SdS, se positivo, calcolato applicando quanto previsto al presente Articolo.

27.2. Per ciascun mese del Periodo di consegna, Terna calcola il margine di contribuzione dell'UVAN, applicando la medesima logica prevista all'Articolo 26 per le UAS, posto che:

a. $Q_{up_j} = \sum_{s=1}^{S} \left[Q_{up_{j,s}} \right]$ è pari al minimo tra la quantità accettata a salire sul MBR e la quantità calcolata ai sensi dell'Articolo 25.5 nella *j-esima* MTU;

b. $Q_{down_j} = \sum_{t=1}^{T} \left[Q_{down_{j,t}} \right]$ è pari al minimo tra la quantità accettata a scendere sul MBR e la quantità calcolata ai sensi dell'Articolo 25.8 la *j-esima* MTU.

27.3. Qualora in una data MTU la quantità accettata a salire (scendere) sul MBR sia superiore alla quantità calcolata ai sensi dell'Articolo 25.5 (Articolo 25.8), il margine di contribuzione è calcolato a partire dalle quantità accettate a salire (a scendere) a prezzi minori (maggiori).

27.4. Entro il decimo giorno del mese successivo a quello di competenza, il BSP dell'UVAN dichiara – tramite il Portale MACSE – come ripartire il margine di contribuzione di cui al comma 27.2 tra i diversi SdS. In assenza di tale comunicazione, Terna ripartisce il

corrispettivo tra i diversi SdS inclusi nell'UVAN, proporzionalmente alla Capacità impegnata di ciascuno di essi.

27.5. Per ciascun SdS di cui al comma 27.1, il margine di contribuzione in un mese *m* del Periodo di consegna è pari a:

$$MC_{m,i} = \psi_{m,i} \times MC_{UVAN_m} + Y_{m,i} + \min(0; MC_{m-1,i})$$

Dove:

a. $MC_{m,i}$ è il margine di contribuzione dell'*i-esimo* SdS incluso nell'UVAN, definito nel mese *m* del Periodo di consegna;

b. $\psi_{m,i}$ è la percentuale del margine di contribuzione dell'UVAN (MC_{UVAN_m}) che nel mese *m* del Periodo di consegna il BSP attribuisce all'*i-esimo* SdS;

c. $Y_{m,i}$ è pari a quanto ricevuto nel mese *m* dall'UP associata al SdS per la fornitura di ulteriori servizi di dispacciamento, nei limiti della quota parte contrattualizzata del SdS;

d. $MC_{m-1,i}$ è il margine di contribuzione dell'*i-esimo* SdS incluso nell'UVAN relativo al mese precedente.

CAPO II ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI REALIZZAZIONE

Articolo 28 Diritto di recesso

28.1. In qualunque momento precedente all'adempimento dell'Obbligo di realizzazione, l'Assegnatario può esercitare, previa comunicazione a Terna, il diritto di recesso (totale o parziale) in relazione ad un SdS contrattualizzato.

28.2. La comunicazione con cui l'Assegnatario esprime l'intenzione di esercitare il diritto di recesso deve contenere le seguenti informazioni:

a. La quota parte dell'Energia (Obbligo di realizzazione) impegnata che l'Assegnatario non intende realizzare;

b. La quota parte della Potenza in immissione (Obbligo di realizzazione) impegnata che l'Assegnatario non intende realizzare;

c. La quota parte della Potenza in prelievo (Obbligo di realizzazione) impegnata che l'Assegnatario non intende realizzare.

28.3. Sulla base dei dati di cui al comma 28.2:

a. Terna aggiorna:

I. Il valore di Capacità impegnata del SdS;

II. I valori di Energia (Obbligo di realizzazione) impegnata, Potenza in immissione (Obbligo di realizzazione) impegnata, e Potenza in prelievo (Obbligo di realizzazione) impegnata del SdS;

III. I valori di Energia (Altri obblighi) impegnata, Potenza in immissione (Altri obblighi) impegnata, e Potenza in prelievo (Altri obblighi) impegnata del SdS;

b. In caso di recesso parziale, l'Assegnatario stipula un nuovo Accordo attuativo, aggiornato secondo le informazioni di cui alla lettera a del presente comma.

28.4. Il recesso è efficace dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 28.2.

28.5. L'esercizio del diritto di recesso comporta il pagamento di un importo in favore di Terna pari al prodotto tra:

a. La riduzione di Capacità impegnata conseguente all'esercizio del diritto di recesso;

b. Un dodicesimo del Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su

base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 32.2 per la rivalutazione del Premio;

c. Un parametro che varia in funzione del momento in cui il diritto di recesso viene esercitato:

I. Qualora il diritto di recesso venga esercitato quando mancano al termine del Periodo di pianificazione effettivo un numero di mesi, arrotondato per difetto, maggiore o uguale a quelli inclusi nel Periodo di pianificazione della Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle identificate dallo Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale e così come definito dall'ultima Relazione tecnica approvata dal MASE, tale parametro è pari a 1,2;

II. Qualora il diritto di recesso venga esercitato quando mancano al termine del Periodo di pianificazione effettivo un numero di mesi, arrotondato per difetto, minore a quello incluso nel Periodo di pianificazione della Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle identificate dallo Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale e così come definito dall'ultima Relazione tecnica approvata dal MASE, tale parametro è pari al maggiore tra:

i. 12;

ii. La differenza tra:

– Il prodotto tra 12 e il numero di anni del Periodo di pianificazione della Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle identificate dallo Studio in vigore al momento dello svolgimento della

Procedura concorsuale e così come definito dall'ultima Relazione tecnica approvata dal MASE;

- Il numero di mesi, arrotondato per difetto, che, al momento dell'esercizio del diritto di recesso, residuano al termine del Periodo di pianificazione effettivo;

III. Qualora il diritto di recesso venga esercitato durante il Periodo di consegna, tale parametro è pari al prodotto tra 12 e il numero di anni del Periodo di pianificazione della Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle identificate dallo Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale e così come definito dall'ultima Relazione tecnica approvata dal MASE.

Articolo 29 Adempimento anticipato dell'Obbligo di realizzazione

29.1. Qualora l'Obbligo di realizzazione sia soddisfatto prima della fine del Periodo di pianificazione, l'Assegnatario può programmare il SdS sui mercati dell'energia e partecipare al MBR senza dover sottostare agli Altri obblighi, fino all'avvio del Periodo di consegna.

29.2. Nel caso in cui l'Assegnatario si avvalga della facoltà di cui al comma 29.1, i termini iniziali e finali del Periodo di consegna non subiscono variazioni.

29.3. Fermo restando quanto previsto al comma 29.1, l'Assegnatario può richiedere – entro il 30 settembre di ciascun anno di calendario incluso nel Periodo di pianificazione – che l'avvio del Periodo di consegna sia anticipato al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene la richiesta. In nessun caso, l'avvio del Periodo di consegna può essere antecedente al 1° gennaio 2028.

29.4. Nel caso in cui l'Assegnatario si avvalga della facoltà di cui al comma 29.3,:

a. L'Assegnatario rinuncia alle deroghe introdotte all'Articolo 30.2 in relazione al primo anno di calendario incluso nel Periodo di consegna;

b. L'Assegnatario stipula un nuovo Accordo attuativo in cui i termini del Periodo di consegna vengono aggiornati, così da lasciarne inalterata la durata.

Articolo 30 Ritardo nell'adempimento dell'Obbligo di realizzazione

30.1. Quanto previsto al presente Articolo si applica solo qualora, all'avvio del Periodo di consegna, l'Assegnatario non abbia adempiuto all'Obbligo di realizzazione.

30.2. Fermo restando il termine finale del Periodo di consegna, in ciascun mese del primo anno di calendario appartenente al Periodo di consegna e precedente all'adempimento dell'Obbligo di realizzazione, l'Assegnatario:

a. Non incassa la quota parte del corrispettivo fisso relativa al SdS;

b. È esonerato dall'Obbligo di disponibilità;

c. È esonerato dall'Obbligo di restituzione del corrispettivo variabile e dall'Obbligo di restituzione del margine di contribuzione.

30.3. A partire dall'inizio del secondo anno di calendario appartenente al Periodo di consegna, a prescindere dall'effettivo adempimento dell'Obbligo di realizzazione, l'Assegnatario:

a. Incassa la quota parte del corrispettivo fisso relativa al SdS;

b. È soggetto all'Obbligo di disponibilità;

c. È soggetto all'Obbligo di restituzione del corrispettivo variabile e all'Obbligo di restituzione del margine di contribuzione.

CAPO III GESTIONE DEGLI APPORTI NATURALI

Articolo 31 Modalità di gestione

31.1. Quanto previsto al presente Articolo si applica solo agli impianti di pompaggio, per la gestione dei relativi apporti naturali.

31.2. Con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto al giorno di flusso, l'Assegnatario può comunicare a Terna la volontà di non rendere disponibile la Capacità impegnata di un SdS per l'utilizzo sui mercati dell'energia tramite Contratti di *time shifting* al ricorrere di quanto previsto ai commi 31.3 e 31.4.

31.3. La comunicazione di cui al comma 31.2, resa e sottoscritta dal procuratore dell'Assegnatario munito dei necessari poteri deve:

a. Indicare per quale SdS e per quanti giorni l'Assegnatario si avvale della suddetta facoltà;

b. Attestare, ai sensi dell'Articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445[21], che il SdS non può essere reso disponibile per il servizio di *time-shifting* a causa della gestione degli apporti naturali.

31.4. In ciascun anno di calendario e per ciascun SdS, l'Assegnatario può avvalersi della facoltà di cui al presente Articolo per un numero di giorni, anche non consecutivi, minore o uguale a 60.

31.5. In ciascun mese *m* del Periodo di consegna e in relazione all'*i-esimo* SdS, l'esercizio della facoltà di cui al presente Articolo comporta il pagamento di un corrispettivo in favore di Terna pari al prodotto:

$$Corrispettivo_{Apporti_{i,m}} = \frac{(P_i \times 1{,}1)}{D} \times N_m \times K_i$$

[21] Si veda nota 5.

Dove:

a. P_i è il Premio – aggiornato su base mensile secondo quanto previsto all'Articolo 32.2 – relativo al SdS per cui l'Assegnatario si è avvalso della facoltà di cui al presente Articolo;

b. D è il numero di giorni inclusi nell'anno di calendario;

c. N_m è il numero di giorni nel mese *m* del Periodo di consegna per cui l'Assegnatario si è avvalso della facoltà di cui al presente Articolo;

d. K_i è la Capacità impegnata dell'*i-esimo* SdS.

31.6. Nei giorni in cui l'Assegnatario si avvale della facoltà di cui al presente Articolo, il SdS non potrà essere programmato in prelievo sui mercati dell'energia.

31.7. L'esercizio della facoltà di cui al presente Articolo non esonera l'Assegnatario dall'adempimento dell'Obbligo di disponibilità limitatamente a quanto stabilito dall'Articolo 6.3, lettera c), dell'Allegato A alla Delibera, dell'Obbligo di restituzione del corrispettivo variabile, e dell'Obbligo di restituzione del margine di contribuzione.

CAPO IV REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 32 Corrispettivo fisso

32.1. Fermo restando quanto previsto in relazione all'esercizio del diritto di recesso, alla risoluzione contrattuale e al ritardo nell'adempimento dell'Obbligo di realizzazione, il corrispettivo fisso che l'Assegnatario ha diritto a ricevere in ogni mese del Periodo di consegna in relazione a ciascun Contratto è pari a:

$$CF = \sum_{i=1}^{N} \frac{P_i}{12} * K_i$$

Dove K_i e P_i sono, rispettivamente, la Capacità impegnata e il Premio relativo all'*i-esimo* SdS contrattualizzato nell'ambito del Contratto.

32.2. Il Premio di ciascun SdS è rivalutato su base mensile – sia durante il Periodo di consegna sia durante il Periodo di pianificazione – sulla base del prodotto tra:

a. La variazione mensile dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie, gli operai e gli impiegati, al netto dei tabacchi, così come pubblicata dall'Istituto Nazionale di Statistica;

b. La Quota OPEX.

Articolo 33 Corrispettivo per i servizi ausiliari

33.1. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, Terna riconosce all'Assegnatario un corrispettivo per la copertura dei costi legati ai consumi dei servizi ausiliari, pari al prodotto tra:

a. I consumi dei servizi ausiliari – così come misurati attraverso l'UP_{SA} di cui all'Articolo 21.3, lettera d;

b. La quota dei consumi di cui alla lettera a del presente comma riconducibile alla sola quota parte contrattualizzata del SdS, convenzionalmente pari al rapporto tra:

I. La Potenza in prelievo (Altri obblighi) impegnata del SdS;

II. La Potenza minima del SdS nella sua interezza;

c. Il prezzo zonale sul MGP.

33.2. Per ciascun anno di calendario e ciascun SdS, la somma dei prodotti tra i termini di cui al comma 33.1, lettere a e b, non può superare un valore complessivo pari al prodotto tra:

a. L'Energia (Altri obblighi) impegnata;

b. Un fattore definito dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza.

33.3. Il corrispettivo di cui al presente Articolo è incluso tra gli importi di cui all'Articolo 14.1, lettera f, dell'Allegato A alla Delibera.

Articolo 34 Penale per indisponibilità

34.1. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 30, e fatti salvi gli esoneri dall'Obbligo di disponibilità di cui all'Articolo 23, a partire dall'avvio del Periodo di consegna il mancato adempimento dell'Obbligo di disponibilità comporta il pagamento della penale per indisponibilità di cui al presente Articolo.

34.2. In ciascun anno di calendario, la penale per indisponibilità definita in relazione alla singola MTU è pari a:

a. Per ciascuna delle MTU comprese nelle prime 500 ore in cui l'UAS, nel caso di SdS abilitati al MBR singolarmente, o l'UVAN, nel caso di più SdS abilitati al MBR tramite aggregato, risulti almeno parzialmente indisponibile:

$$\left(Premio\ di\ riserva_{/\#MTU_{anno}}\right) \times 1{,}2 \times \left(1 - Q_{disp}\right) \times Capacità_{imp};$$

b. Per ciascuna delle MTU comprese nelle 1000 ore eccedenti la soglia di cui alla lettera a del presente comma in cui l'UAS, nel caso di SdS abilitati al MBR singolarmente, o l'UVAN, nel caso di più SdS abilitati al MBR tramite aggregato, risulti almeno parzialmente indisponibile:

$$\left(Premio\ di\ riserva_{/\#MTU_{anno}}\right) \times 1{,}5 \times \left(1 - Q_{disp}\right) \times Capacità_{imp};$$

c. Per ciascuna delle MTU comprese nelle 1500 ore eccedenti la soglia di cui alla lettera b del presente comma in cui l'UAS, nel caso di SdS abilitati al MBR singolarmente, o l'UVAN, nel caso di più SdS abilitati al MBR tramite aggregato, risulti almeno parzialmente indisponibile:

$$\left(Premio\ di\ riserva_{/\#MTU_{anno}}\right) \times 2 \times \left(1 - Q_{disp}\right) \times Capacità_{imp};$$

d. Per ciascuna MTU eccedente la soglia di cui alla lettera c del presente comma e in cui l'UAS, nel caso di SdS abilitati al MBR singolarmente, o l'UVAN, nel caso di più SdS abilitati al MBR tramite aggregato, risulti almeno parzialmente indisponibile e comunque fino al raggiungimento del massimale annuo di cui al comma 34.4:

$$\left(Premio\ di\ riserva_{/\#MTU_{anno}}\right) \times 2{,}5 \times \left(1 - Q_{disp}\right) \times Capacità_{imp}.$$

34.3. Ai fini dell'applicazione della formula di cui al comma 34.2, vale quanto segue:

a. $Premio\ di\ riserva$ è:

I. Nel caso di SdS abilitati al MBR tramite UAS, il Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 32.2 per la rivalutazione del Premio;

II. Nel caso di più SdS abilitati al MBR tramite UVAN, la media pesata (in funzione della Capacità impegnata dei singoli SdS) dei Premi di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui ciascun SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 32.2 per la rivalutazione del Premio;

b. $\#MTU_{anno}$ è il numero di MTU in un anno di calendario;

c. Q_{disp} è la quota di adempimento dell'Obbligo di disponibilità di cui all'Articolo 22.3, lettera b, nel caso di SdS abilitati al MBR tramite UAS, o di cui all'Articolo 22.4, lettera b, nel caso di più SdS abilitati al MBR tramite UVAN;

d. $Capacità_{imp}$ è la Capacità impegnata del SdS, nel caso di SdS abilitati al MBR tramite UAS, o la somma della Capacità impegnata dei SdS ricompresi nell'UVAN.

34.4. Nel caso di SdS abilitati al MBR tramite UAS, Terna determina, in ciascun mese, il valore della penale per indisponibilità di cui al comma 34.2 in modo tale che l'importo complessivo di tale penale nell'anno di calendario non superi il prodotto tra:

a. La Capacità impegnata del SdS;

b. Il Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 32.2 per la rivalutazione del Premio;

c. Un fattore pari a 1,1.

34.5. Nel caso di più SdS abilitati al MBR tramite UVAN, Terna determina, in ciascun mese, il valore della penale per indisponibilità di cui al comma 34.2 in modo tale che l'importo complessivo di tale penale nell'anno di calendario non superi il prodotto tra:

a. La somma della Capacità impegnata dei SdS inclusi nell'UVAN;

b. La media pesata (in funzione della Capacità impegnata dei singoli SdS) dei Premi di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui ciascun SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 32.2 per la rivalutazione del Premio;

c. Un fattore pari a 1,1.

Articolo 35 Penale per mancata realizzazione

35.1. Qualora, alla fine del Periodo di consegna, l'Assegnatario non abbia adempiuto all'Obbligo di realizzazione relativo ad un SdS contrattualizzato, l'Assegnatario è tenuto al pagamento della penale per mancata realizzazione, pari al prodotto tra:

a. La Capacità impegnata del SdS;

b. Il Premio di riserva dell'asta cui partecipa la Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 32.2 per la rivalutazione del Premio;

c. Il numero di anni del Periodo di pianificazione della Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle identificate dallo Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale e così come definito dall'ultima Relazione tecnica approvata dal MASE.

Articolo 36 Penale in caso di risoluzione contrattuale

36.1. Nel caso in cui Terna proceda alla risoluzione del Contratto e/o di uno o più Accordi attuativi, secondo quanto previsto dal Contratto stesso, l'Assegnatario è tenuto al pagamento di una penale pari alla somma dei prodotti tra:

a. La Capacità impegnata di ciascun SdS contrattualizzato oggetto di risoluzione;

b. Il Premio di riserva dell'asta cui partecipa la Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 32.2 per la rivalutazione del Premio;

c. Il numero di anni del Periodo di pianificazione della Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle identificate dallo Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale e così come definito dall'ultima Relazione tecnica approvata dal MASE.

36.2. Ferma l'applicazione della penale di cui al comma 36.1, la risoluzione del Contratto e/o di uno o più Accordi attuativi di cui al presente Articolo esonera:

a. L'Assegnatario dall'Obbligo di realizzazione, dall'Obbligo di disponibilità, dall'Obbligo di restituzione del corrispettivo variabile e dall'Obbligo di restituzione del margine di contribuzione relativamente ai SdS oggetto di risoluzione, con decorrenza dalla data in cui essa si verifica;

b. Terna dal pagamento della quota parte del corrispettivo fisso relativa ai SdS oggetto di risoluzione, con decorrenza dalla data in cui essa si verifica.

Articolo 37 Sospensione dei pagamenti

37.1. Qualora l'Assegnatario risulti inadempiente alle obbligazioni di pagamento originate dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi, Terna sospende il pagamento delle rate del Corrispettivo fisso e dei corrispettivi per i servizi ausiliari associati ai SdS contrattualizzati, relativamente a qualunque Contratto di cui l'Assegnatario sia parte contraente e fino alla completa regolazione economica di quanto dovuto a Terna dall'Assegnatario stesso.

Articolo 38 Modalità di fatturazione e pagamento

38.1. Le modalità di fatturazione e pagamento sono definite nel Contratto.

TITOLO V SISTEMA DELLE GARANZIE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 39 Sistema delle garanzie

39.1. Nell'ambito del MACSE, Terna svolge il ruolo di controparte centrale e gestisce il sistema delle garanzie.

39.2. Il sistema delle garanzie è costituito da:

a. Le garanzie pre-asta di cui al Capo II del presente Titolo;

b. Le garanzie post-asta di cui al Capo III del presente Titolo;

c. Il fondo di garanzia di cui al Capo IV del presente Titolo.

39.3. Qualora dovessero emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza degli Assegnatari, Terna ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità e, fatte salve eventuali disposizioni dell'Autorità in merito, provvede al recupero attraverso il corrispettivo di cui all'Articolo 14 dell'Allegato A alla Delibera.

CAPO II GARANZIA PRE-ASTA

Articolo 40 Determinazione dell'importo della garanzia pre-asta

40.1. Per ciascuna asta, il Partecipante deve costituire, entro il termine stabilito all'Articolo 7.2, una garanzia pre-asta di importo pari alla somma dei prodotti tra:

a. La Capacità qualificata di ciascun SdS qualificato a detta asta;

b. Il Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale;

c. Una percentuale pari al 10%.

Articolo 41 Forma e durata della garanzia pre-asta

41.1. Ciascun Partecipante è tenuto a costituire la garanzia pre-asta nella forma di deposito cauzionale infruttifero.

41.2. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 43, Terna restituisce la garanzia pre-asta nei tempi stabiliti dal presente comma:

a. Nel caso di un SdS con Capacità selezionata nulla, la quota parte della garanzia pre-asta riferibile a detto SdS è restituita entro 15 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'asta di cui all'Articolo 19.1;

b. Nel caso di un SdS con Capacità offerta e Capacità selezionata coincidenti e non nulle, la quota parte della garanzia pre-asta riferibile a detto SdS è restituita entro 15 giorni da quando Terna invia allo stesso la copia controfirmata del Contratto e/o dell'Accordo attuativo;

c. Nel caso di accettazione parziale dell'Offerta, la quota parte della garanzia pre-asta riferibile a detto SdS è restituita:

I. Entro 15 giorni dal decorso dei termini rispettivamente previsti per l'esercizio delle facoltà di cui all'Articolo 19.3 o di cui all'Articolo 19.4, qualora il Partecipante decida di avvalersene;

II. Entro 15 giorni da quando Terna invia allo stesso la copia controfirmata del Contratto e/o dell'Accordo attuativo, in caso contrario.

Articolo 42 Verifica della garanzia pre-asta

42.1. Qualora il Partecipante costituisca una garanzia pre-asta inferiore a quanto previsto all'Articolo 40, Terna invia al Partecipante una richiesta di adeguamento con l'indicazione dell'importo minimo da integrare.

42.2. Il Partecipante è tenuto a provvedere all'integrazione entro 4 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di mancata integrazione entro il suddetto termine, Terna esclude il Partecipante dall'asta in relazione alla quale l'importo della garanzia pre-asta risulti insufficiente.

42.3. Fermo restando quanto previsto ai commi 42.1 e 42.2, nel caso in cui il Partecipante non abbia inserito sul Portale MACSE la dichiarazione di cui all'Articolo 7.3 per uno o più SdS entro i termini ivi previsti, l'importo di cui all'Articolo 40 si intende ridotto della quota parte riferita a tali SdS.

Articolo 43 Escussione della garanzia pre-asta

43.1. Terna escute la garanzia pre-asta costituita dal Partecipante nei seguenti casi:

a. Qualora il Partecipante assegnatario non adempia agli obblighi di cui agli Articoli 20.1, 20.2, 20.4 e 20.5;

b. Qualora a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'Articolo 8 prima della stipula del Contratto e/o dell'Accordo attuativo, risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese e/o della documentazione fornita.

CAPO III GARANZIA POST-ASTA

Articolo 44 Determinazione dell'importo della garanzia post-asta

44.1. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 20.2, per ciascun Contratto, l'Assegnatario deve costituire o integrare una o più garanzie post-asta di importo complessivo pari alla somma degli importi relativi a ciascun SdS oggetto del Contratto, calcolati secondo quanto previsto al comma 44.2.

44.2. Per ciascun SdS, la quota parte della garanzia post-asta relativa al Contratto è di importo pari al prodotto tra:

a. La Capacità impegnata;

b. Il Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato;

c. Un parametro che varia nel corso del tempo secondo quanto previsto di seguito:

 I. Qualora manchino al termine del Periodo di pianificazione effettivo un numero di mesi, arrotondato per difetto, maggiore o uguale a quelli inclusi nel Periodo di pianificazione della Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle identificate dallo Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale e così come definito dall'ultima Relazione tecnica approvata dal MASE, tale parametro è pari ad una percentuale del 10%;

 II. Qualora manchino al termine del Periodo di pianificazione effettivo un numero di mesi, arrotondato per difetto, minore a quelli inclusi nel Periodo di pianificazione della Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle identificate dallo Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale e così come definito dall'ultima Relazione tecnica approvata dal MASE, e per tutta la durata del Periodo di consegna, tale parametro è pari al prodotto tra:

 i. Il numero di anni inclusi nel Periodo di pianificazione della Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle identificate dallo Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale e così come definito dall'ultima Relazione tecnica approvata dal MASE;

 ii. Una percentuale pari al 15%.

44.3. L'importo complessivo della garanzia post-asta richiesta all'Assegnatario è aggiornato con cadenza mensile per tenere conto della rivalutazione mensile del Premio di riserva, che avviene con le stesse modalità previste all'Articolo 32.2 per la rivalutazione del Premio.

Articolo 45 Forme e durata della garanzia post-asta

45.1. Le garanzie post-asta devono essere costituite, alternativamente, nella forma di:

a. Deposito cauzionale infruttifero;

b. Fideiussione bancaria a prima richiesta redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 6, emessa da istituti bancari iscritti all'albo di cui all'Articolo 13 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e che abbiano, direttamente o per mezzo della propria società controllante ai sensi dei commi 1 e 2 dell'Articolo 2359 del Codice civile, un *rating* di lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Standard & Poor's, Fitch e Moody's Investor Service.

45.2. Le garanzie post-asta costituite nella forma di fideiussione bancaria devono avere durata almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo all'ultimo anno appartenente al Periodo di consegna e, comunque, fino alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi.

45.3. In alternativa a quanto previsto al comma 45.2, è consentita la presentazione di una o più garanzie post-asta aventi durata almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo all'anno di inizio validità delle garanzie stesse e comunque non inferiore a 12 mesi. Le garanzie post-asta si intenderanno tacitamente rinnovate di anno in anno – per ogni anno del Periodo di pianificazione e del Periodo di consegna – con una durata almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo, salvo revoca da parte dell'istituto bancario emittente. In tal caso, l'Assegnatario dovrà:

a. Comunicare l'avvenuta revoca con un anticipo di almeno 120 giorni rispetto alla scadenza;

b. Prestare una nuova garanzia post-asta con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza.

45.4. L'importo delle garanzie post-asta può essere ridotto, su richiesta dell'Assegnatario, per la quota relativa alla Capacità impegnata già oggetto di completa regolazione economica con Terna.

45.5. Fermo restando quanto previsto al comma 45.4, le garanzie post-asta sono restituite, su richiesta dell'Assegnatario, successivamente alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi.

Articolo 46 Verifica della garanzia post-asta

46.1. Qualora l'importo delle garanzie post-asta già costituite sia minore al 95% di quanto previsto all'Articolo 44, Terna invia all'Assegnatario una richiesta di adeguamento con l'indicazione dell'importo minimo da integrare.

46.2. L'Assegnatario è tenuto a provvedere all'integrazione entro 10 giorni dalla data della ricezione della richiesta. In caso di mancata integrazione entro il suddetto termine, si applica quanto previsto nel Contratto.

Articolo 47 Escussione della garanzia post-asta

47.1. Le garanzie post-asta prestate dall'Assegnatario si considerano cumulativamente ai fini della copertura delle obbligazioni previste nel Contratto e nei relativi Accordi attuativi.

47.2. Terna escute le garanzie post-asta qualora l'Assegnatario non adempia alle obbligazioni di pagamento derivanti dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi. In tal caso, qualora l'Assegnatario non provveda entro 10 giorni al reintegro richiesto, Terna applica quanto previsto nel Contratto.

CAPO IV FONDO DI GARANZIA

Articolo 48 Determinazione del contributo al fondo di garanzia

48.1. Per ciascun Contratto, l'Assegnatario è tenuto a versare a Terna, entro il termine stabilito all'Articolo 20.2, un contributo al fondo di garanzia pari alla somma dei prodotti tra:

a. La Capacità impegnata di ciascun SdS contrattualizzato;

b. Il Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato;

c. Una percentuale pari al 15%.

48.2. L'importo del contributo al fondo di garanzia richiesto all'Assegnatario è aggiornato con cadenza mensile per tenere conto della rivalutazione mensile del Premio di riserva, che avviene con le stesse modalità previste all'Articolo 32.2 per la rivalutazione del Premio.

Articolo 49 Forma e durata del fondo di garanzia

49.1. Terna costituisce un unico fondo di garanzia per il MACSE, in cui confluiscono i contributi versati da ciascun Assegnatario con riferimento a tutti i Contratti da quest'ultimo stipulati.

49.2. L'Assegnatario è tenuto a versare un contributo al fondo di garanzia nella forma di deposito cauzionale fruttifero.

49.3. Il tasso di interesse riconosciuto da Terna all'Assegnatario è pari al tasso riconosciuto dall'istituto bancario di riferimento per la gestione del fondo di garanzia. Il pagamento degli interessi è al netto degli oneri fiscali ed avviene con cadenza annuale.

49.4. L'importo del contributo al fondo di garanzia può essere ridotto, su richiesta dell'Assegnatario, per la quota relativa alla Capacità impegnata già oggetto di completa regolazione economica con Terna.

49.5. Fermo restando quanto previsto al comma 49.4, il contributo al fondo di garanzia viene restituito, su richiesta dell'Assegnatario, successivamente alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi.

Articolo 50 Verifica del contributo al fondo di garanzia

50.1. Qualora il contributo già versato al fondo di garanzia sia minore al 95% di quanto previsto all'Articolo 48, Terna invia all'Assegnatario una richiesta di adeguamento con l'indicazione dell'importo minimo da integrare.

50.2. L'Assegnatario è tenuto a provvedere all'integrazione entro 10 giorni dalla data della ricezione della richiesta. In caso di mancata integrazione entro il suddetto termine, Terna applica quanto previsto nel Contratto.

Articolo 51 Utilizzo del fondo di garanzia

51.1. L'utilizzo del fondo di garanzia da parte di Terna è subordinato all'escussione di tutte le garanzie post-asta costituite dall'Assegnatario nell'ambito del Contratto cui si riferisce l'inadempimento.

51.2. In caso di utilizzo del fondo di garanzia per fare fronte all'inadempimento di un Assegnatario, Terna utilizza i diversi contributi secondo il seguente ordine:

a. I contributi al fondo di garanzia versati dall'Assegnatario inadempiente;

b. I contributi al fondo di garanzia versati dagli altri Assegnatari.

51.3. Nel caso in cui Terna utilizzi i contributi al fondo di garanzia versati dagli Assegnatari diversi da quello inadempiente, il prelievo sui loro contributi è calcolato in maniera proporzionale al contributo complessivamente dovuto da ciascuno di essi, così come

valutato al momento del prelievo, ferme restando le azioni legali nei confronti dell'Assegnatario inadempiente volte al recupero delle somme corrispondenti a tali prelievi.

51.4. Qualora Terna utilizzi il contributo al fondo di garanza di un Assegnatario, quest'ultimo è tenuto a provvedere all'integrazione dello stesso entro 10 giorni dalla data della ricezione della richiesta di integrazione da parte di Terna. In caso di mancata integrazione entro i suddetti termini, Terna applica quanto previsto nel Contratto.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52 Modifica della disciplina

52.1. Terna predispone le modifiche della Disciplina e le rende note mediante pubblicazione sul proprio sito *internet* per la consultazione dei soggetti interessati. Tenuto conto delle osservazioni ricevute entro i termini indicati, Terna trasmette le proposte di modifica al MASE affinché quest'ultimo proceda all'approvazione o alla formulazione di osservazioni entro 45 giorni dal ricevimento della proposta di modifica. Qualora non pervengano osservazioni entro tale termine, la proposta di modifica si intende tacitamente approvata.

52.2. La procedura di cui al comma 52.1 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del MACSE. In questo caso la modifica, disposta da Terna, diviene efficace con la pubblicazione sul sito *internet* di Terna e viene tempestivamente trasmessa al MASE per approvazione. Qualora la modifica non sia approvata, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione a Terna della determinazione di mancata approvazione. Terna dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*.

52.3. Le modifiche della normativa approvate dalle autorità o amministrazioni competenti che non necessitino dell'emanazione di ulteriore normativa secondaria per la loro implementazione saranno recepite automaticamente nella Disciplina ad opera di Terna, che procederà al loro recepimento al di fuori della procedura di aggiornamento ordinario di cui al comma 52.1.

CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 53 Disposizioni transitorie

53.1. Fino a diversa comunicazione di Terna sul proprio sito *internet*:

a. I termini di cui all'Articolo 4, all'Articolo 7, all'Articolo 10 sono applicati a ciascuna asta separatamente;

b. I termini di cui agli Articoli 10.3 e 10.4 sono ridotti a non meno di 180 giorni;

c. Il Documento fabbisogni e la Relazione tecnica sono da riferirsi alla singola asta.